

CONDIZIONI DEFINITIVE

ai sensi del Prospetto di Base per Strumenti Finanziari legati ad Azioni e Bond
relativo al Programma tedesco per Strumenti Finanziari a Medio Termine di
(*Base Prospectus for Equity Linked and Bond Securities regarding the German Programme for Medium Term Securities*)

Morgan Stanley B.V.

(*Legal Entity Identifier (LEI):* KG1FTTDCK4KNVM3OHB52)

(costituita con responsabilità limitata nei Paesi Bassi)

in qualità di emittente

e

Morgan Stanley

(*Legal Entity Identifier (LEI):* IGJSJL3JD5P30I6NJZ34)

(costituita ai sensi delle leggi dello Stato del Delaware negli Stati Uniti d'America)

in qualità di garante

Morgan Stanley

Emissione di un massimo di 100.000 Worst of Phoenix Autocall Certificates su Enel S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A ISIN DE000MS8JUS7 (Serie: G802) (gli "Strumenti Finanziari") da parte di Morgan Stanley B.V. (l'"Emittente") garantiti da Morgan Stanley (la "Garante")

Le presenti condizioni definitive datate 26 luglio 2023 (le "**Condizioni Definitive**") sono state predisposte ai fini dell'Articolo 8 (4) del Regolamento (UE) 2017/1129. Informazioni complete sull'Emittente e la Garante e sull'offerta degli Strumenti Finanziari sono ottenibili solo dalla lettura combinata delle Condizioni Definitive e del prospetto di base per strumenti finanziari legati ad azioni e bond del 14 luglio 2023, incluso ogni relativo supplemento (il "**Prospetto di Base**"). Il Prospetto di Base e il Supplemento del 24 luglio 2023 sono stati o, qualora applicabile, saranno pubblicati sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.luxse.com). In caso di un'emissione di Strumenti Finanziari (i) quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori; e/o (ii) o offerti al pubblico, le Condizioni Definitive relative a tali Strumenti Finanziari saranno pubblicate sul sito internet dell'Emittente (www.sp.morganstanley.com). Una nota di sintesi della specifica emissione di Strumenti Finanziari è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

I termini non altrimenti qui definiti avranno il significato di cui al Regolamento Generale degli Strumenti Finanziari e al Regolamento della Specifica Emissione degli Strumenti Finanziari, in ogni caso come specificato nel Prospetto di Base (congiuntamente il "**Regolamento**").

Di seguito è riportato il contenuto in lingua italiana dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna

autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms*.

PARTE I.

1. Prezzo di Emissione: EUR 100 (quotazione unitaria) per Strumento Finanziario.
2. Lotto Minimo o Massimo di sottoscrizione/investimento: 250 Strumenti Finanziari
3. (i) Quotazione e Negoziazione: Sarà fatta domanda di ammissione alla negoziazione degli Strumenti Finanziari a partire dalla Data di Emissione sul sistema di negoziazione multilaterale SeDeX, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Gli investitori dovrebbero fare attenzione al fatto che l'Emittente non può fornire alcuna assicurazione che tale domanda di ammissione alla negoziazione avrà successo e che gli Strumenti Finanziari saranno ammessi alla negoziazione. Nel caso in cui gli Strumenti Finanziari non vengano ammessi alla negoziazione sul SeDeX entro la Data di Emissione l'offerta degli Strumenti Finanziari sarà considerata nulla.

(ii) Giorno di Negoziazione: 19 luglio 2023
(iii) Primo Giorno di Negoziazione: 4 agosto 2023
(iv) Ultimo Giorno di Negoziazione: Salvo in caso di rimborso anticipato il o attorno al 28 luglio 2027.
(iv) Costi totali stimati in relazione all'ammissione alla negoziazione: Approssimativamente EUR 2.000.
(v) Ulteriori quotazioni esistenti: Nessuna
4. Ragioni dell'offerta e uso dei proventi: La ragione dell'offerta di qualsiasi Strumento Finanziario è quella di realizzare profitti. I proventi netti dell'emissione degli Strumenti Finanziari saranno usati dall'Emittente per far fronte ad una parte delle proprie esigenze generali di finanziamento.
5. Interessi di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'emissione/offerta: Potenziali conflitti di interesse potrebbero inoltre derivare – in relazione all'offerta di qualsiasi Strumento Finanziario – in capo all'Agente di Determinazione e alla Garante dato che entrambi appartengono allo stesso gruppo Morgan Stanley.

Inoltre, l'Emittente e la Garante o le loro rispettive affiliate possono, nel corso della normale attività, (i) partecipare ad operazioni relative alle azioni sottostanti, (ii) emettere o acquistare strumenti derivati relativi ad esse, (iii) pubblicare relazioni di ricerca relative alle azioni sottostanti o (iv) ricevere informazioni non pubbliche relative ad esse senza alcun obbligo di comunicare tali informazioni ai Portatori. Tali operazioni potrebbero non andare a beneficio dei Portatori e

- potrebbero avere un effetto positivo o negativo sul valore delle azioni sottostanti e pertanto sul valore degli Strumenti Finanziari.
- Tali operazioni potrebbero non essere a beneficio dei Portatori e potrebbero influire positivamente o negativamente sul valore degli Strumenti Finanziari.
6. Informazioni Post-Emissione: L'Emittente non intende dare informazioni post emissione a meno che non richieste da leggi e/o regolamenti applicabili.
7. Rating degli Strumenti Finanziari: Nessuno.
8. Offerta non esente: Dal 26 luglio 2023 (incluso) al 1 agosto 2023 (incluso) (il "**Periodo di Offerta**"), Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Piazza del Calendario 3, 20126 Milano, Italia, (l'"**Intermediario**") è autorizzata a promuovere un investimento negli Strumenti Finanziari in Italia (la "**Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico**").
- Durante il Periodo di Offerta gli Strumenti Finanziari saranno distribuiti:
- (a) all'interno dei locali dell'Intermediario (presso i suoi uffici e le sue filiali), dal 26 luglio 2023 (incluso) al 1 agosto 2023 (incluso) e
 - (b) tramite offerta fuori sede ai sensi degli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo no. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche, se del caso, (il "**Testo Unico della Finanza**") dal 26 luglio 2023 (incluso) al 28 luglio 2023 (incluso) e
- salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta come descritto in prosieguo.
- L'Intermediario che intende collocare gli Strumenti Finanziari tramite offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico della Finanza raccoglierà i moduli di adesione - invece che direttamente presso le proprie filiali e uffici - attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico della Finanza. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, la validità e l'efficacia dei contratti sottoscritti tramite offerta fuori sede è sospesa per un periodo di 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione da parte del relativo investitore.
- Entro tale periodo gli investitori possono comunicare all'Intermediario il loro recesso,

	senza dover pagare alcun costo o commissione.
9. Condizioni a cui è soggetta l'offerta:	L'Emittente avrà il diritto esclusivo di accettare le offerte di acquisto degli Strumenti Finanziari e potrà rifiutare qualsiasi offerta in tutto o in parte. L'Emittente potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente, annullare o prorogare l'offerta. Se l'offerta viene annullata dall'Emittente, qualsiasi ordine ricevuto entro il Periodo di Offerta sarà considerato rifiutato. L'offerta degli Strumenti Finanziari è inoltre subordinata alla loro emissione.
10. Periodo di Sottoscrizione:	Non applicabile.
11. Consenso all'uso del Prospetto di Base:	Deutsche Bank
L'Emittente acconsente all'uso del Prospetto di Base da parte dei seguenti intermediari finanziari (consenso individuale):	
Il consenso individuale per la successiva rivendita o collocamento finale degli Strumenti Finanziari da parte degli intermediari finanziari viene dato in relazione a:	Italia
Ogni altra condizione chiara e obiettiva di collegata al consenso rilevante per l'uso del Prospetto di Base:	Non applicabile.
La successiva rivendita o collocamento finale degli Strumenti Finanziari da parte degli intermediari finanziari può essere effettuata/effettuato:	Non applicabile.
12. (i) Commissioni e Onorari:	Un massimo di EUR 3,00 (corrispondente ad una riorferta al cliente sino a EUR 97,00 del taglio specificato).
(ii) Costi e tasse specifici addebitati al sottoscrittore degli Strumenti Finanziari:	Nessuno.
13. Categorie di potenziali investitori:	Non applicabile.
14. Informazioni relative alle modalità, luogo e data della pubblicazione dei risultati dell'offerta:	Non applicabile.
15. ISIN:	DE000MS8JUS7
16. Codice Titoli Tedesco (<i>WKN</i>):	MS8JUS
17. Codice comune:	265829279
18. Indicazione dove si possono ottenere le informazioni circa l'andamento passato e futuro dell'Azione/delle Azioni e la propria volatilità:	Enel S.p.A.: https://www.enel.com/investors/overview Intesa Sanpaolo S.p.A.: https://group.intesasanpaolo.com/en/investor-relations

19. Potenziale applicazione della Sezione 871(m) del Codice Tributario Statunitense (*Section 871(m) of the U.S. Tax Code*):

L'Emittente ha determinato che gli Strumenti Finanziari non dovrebbero essere soggetti a ritenuta ai sensi della Sezione 871(m) del Codice Tributario Statunitense (*Section 871(m) of the U.S. Tax Code*). Una descrizione dettagliata di tale tema può essere trovata nel Prospetto di Base nella Sezione "Avvertenze - Possibile Applicazione della Sezione 871(m) del Codice Tributario Statunitense".

PARTE II.
Regolamento

§1

(Valuta. Taglio. Forma. Sistema di Compensazione)

- (1) *Valuta. Taglio. Forma.* La presente Serie di certificati (gli "**Strumenti Finanziari**") di Morgan Stanley B.V. (l'"**Emittente**"), è emessa per un importo nominale complessivo di un massimo di EUR (la "**Valuta**" ovvero "**EUR**") 10.000.000 (in parole dieci milioni di euro) il 4 agosto 2023 (la "**Data di Emissione**"), e diviso in tagli di EUR 100 (il "**Taglio Specificato**"). Ai sensi del presente Regolamento, i Portatori hanno il diritto di richiedere all'Emittente come di seguito definita il pagamento dell'Importo di Rimborso Legato all'Azione (come definito al § 4a). Tale menzionato diritto del Portatore sarà considerato automaticamente esercitato a scadenza senza l'obbligo d'invio di una notifica di esercizio qualora gli Strumenti Finanziari siano *in the money* a tale data.
- (2) *Certificato Globale.* Gli Strumenti Finanziari sono rappresentati da un certificato globale (il "**Certificato Globale**") senza cedole, che sarà firmato a mano o via facsimile da uno o più firmatari autorizzati dell'Emittente e sarà autenticato da o per conto dell'Agente Fiscale. I portatori degli Strumenti Finanziari (ciascuno un "**Portatore**" e congiuntamente i "**Portatori**") non avranno in alcun modo diritto di richiedere o ricevere certificati definitivi.
- (3) *Sistema di Compensazione.* Ciascun Certificato Globale sarà conservato da o per conto del Sistema di Compensazione fino a quando non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi a carico dell'Emittente relativamente agli Strumenti Finanziari. Per "**Sistema di Compensazione**" si intende: Clearstream Banking AG, Francoforte sul Meno ("**CBF**"), o qualsiasi suo successore in tale veste. Portatori vantano diritti sulle quote di comproprietà del rispettivo Certificato Globale che possono essere trasferite conformemente alle norme e ai regolamenti del rispettivo Sistema di Compensazione.

§2

(Status; Garanzia)

- (1) *Status.* Le obbligazioni derivanti dagli Strumenti Finanziari costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente di pari grado (*pari passu*) fra loro e rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente, fatte salve quelle obbligazioni eventualmente assistite da privilegio ai sensi delle disposizioni inderogabili di una legge.
- (2) *Garanzia.* Morgan Stanley (la "**Garante**") ha concesso la propria garanzia incondizionata ed irrevocabile (la "**Garanzia**") per il pagamento del capitale degli e degli interessi sugli, e di ogni ulteriore ammontare da pagarsi ai sensi degli Strumenti Finanziari. Ai sensi della Garanzia, qualora l'Emittente non paghi, ciascun Portatore può richiedere l'adempimento della Garanzia direttamente alla Garante ed escutere tale Garanzia direttamente nei confronti della Garante. La Garanzia costituisce un'obbligazione diretta, incondizionata e non garantita della Garante di pari grado (*pari passu*) rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, incondizionate, non subordinate della Garante, ma in caso di insolvenza solo nella misura permessa dalle leggi che toccano i diritti dei creditori. Copie della Garanzia possono essere ottenute gratuitamente presso l'ufficio dell'Agente Fiscale di cui al § 9.

§3

(Interessi)

- (1) *Date di Pagamento dell'Interesse.*
 - (a) Salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni del comma (2), gli Strumenti Finanziari matureranno un interesse sul proprio Taglio Specificato al Tasso di Interesse (come di seguito definito) dalla Data Iniziale di Valutazione dell'Azione, inclusa,

(la "**Data di Decorrenza dell'Interesse**") fino alla Prima Data di Determinazione dell'Interesse (come definita in prosieguo), esclusa (il "**Primo Periodo di Interesse**"), dalla Prima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Seconda Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa (il "**Secondo Periodo di Interesse**"), dalla Seconda Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Terza Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Terzo Periodo di Interesse**"), dalla Terza Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Quarta Data di Determinazione dell' Interesse (come di seguito definita), esclusa (il "**Quarto Periodo di Interesse**"), dalla Quarta Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Quinta Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa (il "**Quinto Periodo di Interesse**"), dalla Quinta Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Sesta Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa (il "**Sesto Periodo di Interesse**"), dalla Sesta Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Settima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa (il "**Settimo Periodo di Interesse**"), dalla Settima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino all'Ottava Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa (il "**Ottavo Periodo di Interesse**"), dall'Ottava Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Nona Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa (il "**Nono Periodo di Interesse**"), dalla Nona Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Decima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa (il "**Decimo Periodo di Interesse**"), dalla Decima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino all'Undicesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa (il "**Undicesimo Periodo di Interesse**"), dall'Undicesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Dodicesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa (il "**Dodicesimo Periodo di Interesse**"), dalla Dodicesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Tredicesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Tredicesimo Periodo di Interesse**"), dalla Tredicesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Quattordicesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa (il "**Quattordicesimo Periodo di Interesse**"), dalla Quattordicesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Quindicesima Data di Determinazione dell' Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Quindicesimo Periodo di Interesse**"), dalla Quindicesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Sedicesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Sedicesimo Periodo di Interesse**"), dalla Sedicesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Diciassettesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Diciassettesimo Periodo di Interesse**"), dalla Diciassettesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Diciottesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa (il "**Diciottesimo Periodo di Interesse**"), dalla Diciottesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Diciannovesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Diciannovesimo Periodo di Interesse**"), dalla Diciannovesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Ventesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Ventesimo Periodo di Interesse**"), dalla Ventesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Ventunesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Ventunesimo Periodo di Interesse**"), dalla Ventunesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Ventiduesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Ventiduesimo Periodo di Interesse**"), dalla Ventiduesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Ventitreesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Ventitreesimo Periodo di Interesse**"), dalla Ventitreesima Data di Determinazione

dell'Interesse, inclusa, fino alla Ventiquattresima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Ventiquattresimo Periodo di Interesse**"), dalla Ventiquattresima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Venticinquesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Venticinquesimo Periodo di Interesse**"), dalla Venticinquesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Ventiseiesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Ventiseiesimo Periodo di Interesse**"), dalla Ventiseiesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Ventisettesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Ventisettesimo Periodo di Interesse**"), dalla Ventisettesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Ventottesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Ventottesimo Periodo di Interesse**"), dalla Ventottesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Ventinovesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Ventinovesimo Periodo di Interesse**"), dalla Ventinovesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Trentesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Trentesimo Periodo di Interesse**"), dalla Trentesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Trentunesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Trentunesimo Periodo di Interesse**"), dalla Trentunesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Trentaduesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Trentaduesimo Periodo di Interesse**"), dalla Trentaduesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Trentatreesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Trentatreesimo Periodo di Interesse**"), dalla Trentatreesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Trentaquattresima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Trentaquattresimo Periodo di Interesse**"), dalla Trentaquattresima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Trentacinquesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Trentacinquesimo Periodo di Interesse**"), dalla Trentacinquesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Trentaseiesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Trentaseiesimo Periodo di Interesse**"), dalla Trentaseiesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Trentasettesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Trentasettesimo Periodo di Interesse**"), dalla Trentasettesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Trentottesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Trentottesimo Periodo di Interesse**"), dalla Trentottesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Trentanovesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Trentanovesimo Periodo di Interesse**"), dalla Trentanovesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Quarantesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Quarantesimo Periodo di Interesse**"), dalla Quarantesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Quarantunesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Quarantunesimo Periodo di Interesse**"), dalla Quarantunesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Quarantaduesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Quarantaduesimo Periodo di Interesse**"), dalla Quarantaduesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Quarantatreesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Quarantatreesimo Periodo di Interesse**"), dalla Quarantatreesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Quarantaquattresima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Quarantaquattresimo Periodo di Interesse**"), dalla Quarantaquattresima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Quarantacinquesima Data di Deter-

minazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Quarantacinquesimo Periodo di Interesse**"), dalla Quarantacinquesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Quarantaseiesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Quarantaseiesimo Periodo di Interesse**"), dalla Quarantaseiesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Quarantasettesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Quarantasettesimo Periodo di Interesse**"), dalla Quarantasettesima Data di Determinazione dell'Interesse, inclusa, fino alla Quarantottesima Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita), esclusa, (il "**Quarantottesimo Periodo di Interesse**" e ciascuno un "**Periodo di Interesse**"). L'Interesse sugli Strumenti Finanziari sarà pagabile posticipatamente a ciascuna Data di Pagamento dell'Interesse.

Non vi sarà alcun pagamento di interessi maturati per alcuna negoziazione nel mercato secondario poiché l'interesse maturato sarà riflesso nel prezzo corrente di negoziazione degli Strumenti Finanziari.

- (b) "**Date di Pagamento dell'Interesse**" significa la rispettiva data come indicato nella colonna "**Date di Pagamento dell'Interesse**" nella tabella alla fine del §4a. Qualora una Data di Pagamento dell'Interesse cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come definito al § 5(2)) il pagamento sarà posticipato al successivo giorno che sia un Giorno Lavorativo. I Portatori non hanno diritto ad alcun ulteriore interesse o ulteriori pagamenti dovuti a seguito di una delle rettifiche di cui sopra.
- (2) *Tasso di Interesse.* "**Tasso di Interesse**" significa rispetto a ciascun Periodo di Interesse una percentuale determinata dall'Agente di Determinazione secondo le seguenti disposizioni:
- (i) Se alla rilevante Data di Determinazione dell'Interesse (come di seguito definita) in relazione alla rilevante Data di Pagamento dell'Interesse il Livello Ufficiale di Chiusura di tutte le Azioni è superiore o uguale alla Barriera_(n) (come di seguito definita) il Tasso di Interesse applicabile per tale Periodo di Interesse sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$0,88\% * \text{Numero di Periodi di Interesse} - \text{Somma}_{\text{Cedole}}$$

corrispondente a 0,88% moltiplicato per il Numero di Periodi di Interesse meno la $\text{Somma}_{\text{Cedole}}$

- (ii) Se alla rilevante Data di Determinazione dell'Interesse relativa alla rilevante Data di Pagamento dell'Interesse il Livello Ufficiale di Chiusura di almeno un'Azione è inferiore alla Barriera_(n), il Tasso di Interesse applicabile per tale Periodo di Interesse sarà 0,00%.

Dove:

"**Barriera_(n)**" significa il 60,00% del rilevante Livello Iniziale dell'Azione_(i).

"**Data di Valutazione Iniziale dell'Azione**" significa 3 agosto 2023.

"**Data di Determinazione dell'Interesse**" significa la rispettiva data come indicata nella colonna "**Date di Determinazione dell'Interesse**" nella tabella alla fine del § 4a.

"**Numero di Periodi di Interesse**" significa il numero di Periodi di Interesse completi trascorsi dalla Data di Valutazione Iniziale dell'Azione, inclusa, fino alla rilevante Data di Pagamento dell'Interesse, inclusa.

"**Somma_{Cedole}**" significa la somma del Tasso di Interesse precedentemente applicato agli Strumenti Finanziari.

"**Livello Iniziale dell'Azione_(i)**" significa il Livello Ufficiale di Chiusura dell'Azione_(i) alla Data di Valutazione Iniziale dell'Azione.

"**Livello Ufficiale di Chiusura**" significa il livello ufficiale di chiusura come pubblicato dalla Borsa rilevante.

"**Azione**" significa l'azione indicata nella colonna "Azione" nella seguente tabella e, insieme, le "Azioni":

(i)	Azione	ISIN <i>ISIN</i>	Bloomberg/Reu- ters	Borsa	Borsa Collegata
1	Azione Ordina- ria di Enel S.p.A.	IT0003128367	ENEL IM Equity	Borsa Italiana	Tutte le Borse
2	Azione Ordina- ria di In- tesa S.p.A.	IT0000072618	ISP IM Equity	Borsa Italiana	Tutte le Borse

Non sarà pagato alcun interesse sugli Strumenti Finanziari successivamente al loro rimborso dovuto ad un Evento di Rimborso Anticipato Automatico (come di seguito definito).

- (3) L'ammontare dell'interesse per Strumento Finanziario per un Periodo di Interesse (l'"**Am-
montare dell'Interesse**") sarà calcolato applicando il rilevante Tasso di Interesse per tale Periodo di Interesse al Taglio Specificato.
- (4) Qualora l'Emittente ometta di un effettuare un pagamento dovuto rispetto agli Strumenti Finanziari, per qualsivoglia ragione, l'interesse continuerà a maturare al tasso di interesse moratorio stabilito dalla legge sull'ammontare in circolazione dalla data in cui tale pagamento è dovuto, inclusa, fino al giorno, escluso, in cui tale pagamento viene ricevuto da o per conto dei Portatori.

§4

(Rimborso)

- (1) *Rimborso.* Salvo differimento dovuto ad un Giorno di Turbativa ai sensi del §4b e al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Automatico (come di seguito definito), gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati il 4 agosto 2027 (la "**Data di Rimborso**") all'Importo di Rimborso Legato ad Azioni. L'Importo di Rimborso Legato ad Azioni rispetto ad ogni Strumento Finanziario sarà calcolato dall'Agente di Calcolo applicando le rilevanti determinazioni dell'Agente di Determinazione e ai sensi delle disposizioni di cui al presente Regolamento e sarà comunicato ai Portatori ai sensi del §12 dall'Agente di Determinazione subito dopo essere stato determinato.
- (2) *Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali.* Ciascuno Strumento Finanziario sarà rimborsato al relativo Importo di Rimborso Anticipato a scelta dell'Emittente, in tutto ma non in parte, in un qualunque momento, con pagamento in contanti previo avviso inviato ai Portatori almeno 30 giorni prima (avviso che sarà irrevocabile), ai sensi del §12, qualora si verifichi un Evento Fiscale laddove "**Evento Fiscale**" significa che: (i) in occasione del successivo pagamento o consegna dovuti nell'ambito degli Strumenti Finanziari l'Emittente o la Garante sia o diventerà obbligata a pagare Importi Aggiuntivi, come disposto o indicato al §6, della giurisdizione in cui l'Emittente ha la propria sede legale, o la Garante ha la propria sede legale, in cui, rispettivamente, l'Agente Fiscale, l'Agente di Pagamento (come disposto al §9) ha la propria sede legale o qualsiasi giurisdizione in cui gli Strumenti Finanziari siano oggetto di offerta pubblica o gli Stati Uniti d'America, o una qualsiasi suddivisione politica o autorità fiscale nei, o dei, medesimi avente potere fiscale (ciascuna "**Giurisdizione Fiscale**"), ovvero a causa di un cambiamento nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale delle predette leggi o normative e tale cambiamento o modifica sia entrato in vigore alla Data di Emissione o successivamente alla stessa; e (ii) tale obbligo non possa essere evitato da parte dell'Emittente o dalla Garante adottando ragionevoli misure a propria disposizione (ma non la Sostituzione dell'Emittente ai sensi del §10). Prima della pubblicazione

di qualsiasi avviso di rimborso ai sensi del presente paragrafo, l'Emittente consegnerà all'Agente Fiscale una certificazione sottoscritta da un amministratore esecutivo dell'Emittente dichiarante che l'Emittente ha diritto di eseguire il rimborso e illustrando i fatti comprovanti che sussistono le condizioni preliminari al diritto di effettuare tale rimborso, insieme a un parere di un consulente legale o fiscale indipendente di comprovata reputazione da cui emerge che l'Emittente o la Garante è o diventerà obbligata a pagare gli Importi Aggiuntivi in conseguenza di tale cambiamento o modifica.

- (3) *Rimborso Anticipato Automatico.* Gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati alla rilevante Data di Rimborso Anticipato Automatico al rilevante Importo di Rimborso Anticipato Automatico qualora ad una Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico relativa a tale Data di Rimborso Anticipato Automatico si sia verificato l'Evento di Rimborso Anticipato Automatico, senza obbligo di alcuna notifica di esercizio da parte dell'Emittente (il "**Rimborso Anticipato Automatico**"). Il verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Automatico sarà comunicato ai Portatori ai sensi del §12.

Laddove:

"**Importo di Rimborso Anticipato Automatico**" indica un importo per Strumento Finanziario pari al 100,00% del Taglio Specificato.

"**Evento di Rimborso Anticipato Automatico**" significa che ad una Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico il Livello Ufficiale di Chiusura di ciascuna Azione⁽ⁱ⁾ è maggiore o uguale al Livello di Rimborso Anticipato Automatico.

"**Data di Rimborso Anticipato Automatico**" significa la rispettiva data come indicato nella colonna "**Data di Rimborso Anticipato Automatico**" nella tabella alla fine del §4a.

"**Livello di Rimborso Anticipato Automatico**" significa 100,00% del Livello Ufficiale di Chiusura dell'Azione⁽ⁱ⁾ alla Data di Valutazione Iniziale dell'Azione.

"**Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico**" significa la rispettiva data come indicato nella colonna "**Data di Rimborso Anticipato Automatico**" nella tabella alla fine del §4a.

- (4) *Rimborso Anticipato in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa, Turbativa della Copertura e/o Incremento dei Costi di Copertura.* L'Emittente potrà rimborsare gli Strumenti Finanziari ad ogni tempo prima della Data di Liquidazione a seguito del verificarsi di una Modifica Normativa, e/o Turbativa della Copertura e/o Incremento dei Costi di Copertura. L'Emittente rimborserà gli Strumenti Finanziari in *toto* (ma non in parte) il secondo Giorno Lavorativo successivamente alla pubblicazione della comunicazione del rimborso anticipato ai sensi del §12 e purché tale data non cada dopo due Giorni Lavorativi precedenti la Data di Liquidazione (la "**Data di Rimborso Anticipato**") e corrisponderà o farà corrispondere l'Importo di Rimborso Anticipato (come in prosieguo definito) rispetto a tale Strumento Finanziario ai rilevanti Portatori al valore di cui a tale Data di Rimborso Anticipato, salvo ogni ad ogni legge o regolamenti fiscali applicabili od altre leggi o regolamenti e salvo ed in conformità al presente Regolamento. I pagamenti di ogni tassa applicabile e spese di rimborso saranno effettuati dal rilevante Portatore e l'Emittente non avrà alcuna responsabilità a tal riguardo.

Dove:

"**Modifica Normativa**" indica che, alla o successivamente alla Data di Emissione degli Strumenti Finanziari (A) a causa dell'adozione o di una modifica in qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa a titolo esemplificativo qualsiasi legge fiscale) o (B) a causa della promulgazione o di una modifica nell'interpretazione da parte di un'autorità giudiziaria, tribunale o autorità di vigilanza, avente giurisdizione di una legge o regolamento applicabile (inclusa a titolo esemplificativo ogni azione intrapresa da una autorità fiscale), l'Emittente determini in buona fede che (x) sia diventato illegale detenere, acquistare o vendere

qualsiasi Azione rilevante o qualsiasi strumento finanziario o contratto che fornisca esposizione alle Azioni ovvero (y) subirebbe un rilevante incremento dei costi di adempimento delle sue obbligazioni ai sensi degli Strumenti Finanziari (incluso a titolo esemplificativo a causa dell'aumento di oneri fiscali, la diminuzione di benefici fiscali o altra conseguenza negativa sulla propria posizione fiscale); e

"Turbativa della Copertura" indica che l'Emittente non è in grado, usando sforzi commercialmente ragionevoli, a (A) acquisire, stabilire, ristabilire, sostituire, mantenere, stipulare, sciogliere o disporre di ogni operazione o attivo che ritenga necessario al fine di coprire il rischio e far fronte ai propri obblighi rispetto agli Strumenti Finanziari o (B) realizzare, recuperare o versare i proventi di una di tali operazioni o attivi; e

"Incremento dei Costi di Copertura" indica che l'Emittente subirebbe un rilevante aumento degli oneri impositivi (se confrontato con la situazione esistente alla Data di Emisione), contributi, altre spese o commissioni (diverse dalle commissioni degli inintermediari finanziari) per (A) acquisire, stabilire, ristabilire, sostituire, mantenere, sciogliere o disporre di ogni operazione o attività che ritenga necessari a coprire il rischio di emissione e adempimento degli obblighi di cui agli Strumenti Finanziari o (B) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di una tale operazione o attività purché un tale rilevante aumento si sia verificato esclusivamente a seguito del deterioramento del merito creditizio dell'Emittente non sia considerato un Incremento dei Costi di Copertura.

(5) *Importo di Rimborso.* Ai fini del presente §4 e §8 si applica quanto segue:

L'**"Importo di Rimborso Anticipato"** in relazione a ciascun Strumento Finanziario corrisponde ad un ammontare, determinato dall'Agente di Determinazione, agendo in buona fede ed in maniera commercialmente ragionevole come a tale data stabilita dall'Agente di Determinazione (purché tale giorno non cada più di 15 giorni prima della data fissata per il rimborso degli Strumenti Finanziari), che corrisponde ad un ammontare per Taglio Specificato che un'Istituzione Finanziaria Qualificata (come definita in prosieguo) imputerebbe per assumersi tutti pagamenti dell'Emittente e altri obblighi rispetto a tale Strumento Finanziario per Taglio Specificato come se non si fosse verificato/a alcun Evento Fiscale (come definito al §4(2)) e/o Modifica Normativa, Turbativa della Copertura e/o Incremento dei Costi di Copertura rispetto al tale Strumento Finanziario.

Ai fini di cui sopra, **"Istituzione Finanziaria Qualificata"** significa un'istituzione finanziaria organizzata ai sensi delle leggi di una giurisdizione negli Stati Uniti d'America, dell'Unione Europea o del Giappone che, alla data scelta dall'Agente di Determinazione per determinare l'Importo di Rimborso Anticipato, abbia strumenti finanziari circolanti con maturità di 1 anno o inferiore dalla data di emissione di tali strumenti finanziari circolanti e tale istituzione finanziaria abbia un rating o

- (1) A2 o superiore da parte di S&P Global Ratings od ogni successore o ogni altro rating comparabile usato dal successore di tale agenzia di rating,
- (2) P-2 o superiore da parte di Moody's Investors Service, Inc. od ogni successore o ogni altro rating comparabile usato dal successore di tale agenzia di rating,

posto che, se nessuna Istituzione Finanziaria Qualificata soddisfa i criteri di cui sopra, allora l'Agente di Determinazione dovrà selezionare, in buona fede, un'altra istituzione finanziaria la cui scadenza degli strumenti finanziari emessi e il cui profilo di rating di credito sia il più simile ai sopra menzionati criteri.

§4a

(Definizioni)

"Delisting" significa il fatto che la Borsa annunci che ai sensi delle disposizioni di tale Borsa per una qualunque ragione (diversamente da una fusione o un'offerta di pubblico acquisto), le Azioni cessano (o cesseranno) di essere ammesse in borsa, negoziate o quotate pubblicamente e non

sono immediatamente riammesse, rinegoziate o riquotate pubblicamente su una borsa o un sistema di quotazione nello stesso stato di tale Borsa (o, qualora la Borsa sia nell'Unione Europea, in ogni altro stato membro dell'Unione Europea).

"**Giorno di Turbativa**" indica qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui (i) una Borsa rilevante o una Borsa Collegata non apre per le negoziazioni durante le sue regolari sessioni di negoziazione o in cui si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato.

"**Chiusura Anticipata**" indica la chiusura in qualsiasi Giorno Lavorativo di Borsa della Borsa rilevante o della Borsa Collegata prima del proprio Orario di Chiusura Programmato a meno che tale chiusura anticipata non sia stata annunciata da tale Borsa o Borsa Collegata almeno un'ora prima del precedente tra (i) l'effettivo orario di chiusura per le regolari sessioni di negoziazione su tale Borsa o Borsa Collegata (come del caso) in tale Giorno Lavorativo di Borsa e (ii) l'ultimo momento utile per l'immissione di ordini nel sistema di esecuzione della Borsa o Borsa Collegata al rilevante Orario di Valutazione in tale Giorno Lavorativo di Borsa.

"**Importo di Rimborso Legato all'Azione**" indica un importo calcolato dall'Agente di Calcolo applicando le rilevanti determinazioni effettuate dall'Agente di Determinazione alla Data di Valutazione Finale dell'Azione all'Orario di Valutazione dell'Azione ai sensi delle seguenti previsioni:

- (a) Qualora il Livello Finale dell'Azione⁽ⁱ⁾ dell'Azione con l'Andamento Peggioré sia superiore o uguale alla Barriera⁽ⁱ⁾, l'Importo di Rimborso Legato all'Azione sarà determinato ai sensi della seguente formula:

$$\text{EUR } 100 * 100\%$$

corrispondente a EUR 100 moltiplicato per 100%.

- (b) Qualora il Livello Finale dell'Azione⁽ⁱ⁾ dell'Azione con l'Andamento Peggioré sia inferiore alla Barriera⁽ⁱ⁾, l'Importo di Rimborso Legato all'Azione sarà determinato ai sensi della seguente formula:

$$\text{EUR } 100 * [\text{Livello Finale dell'Azione}^{(i)} \text{ dell'Azione con l'Andamento Peggioré} / \text{Livello Iniziale dell'Azione}^{(i)} \text{ dell'Azione con l'Andamento Peggioré}]$$

corrispondente a EUR 100 moltiplicato per il quoziente del Livello Finale dell'Azione⁽ⁱ⁾ dell'Azione con il Livello Iniziale dell'Azione⁽ⁱ⁾ dell'Azione con l'Andamento Peggioré.

Dove:

"**Livello Finale dell'Azione⁽ⁱ⁾**" significa il Livello Ufficiale di Chiusura dell'Azione⁽ⁱ⁾ alla Data di Valutazione Finale dell'Azione.

"**Livello Iniziale dell'Azione⁽ⁱ⁾**" significa il Livello Ufficiale di Chiusura dell'Azione⁽ⁱ⁾ alla Data di Valutazione Iniziale dell'Azione.

"**Data di Valutazione Iniziale dell'Azione**" significa 3 agosto 2023.

"**Data di Valutazione Finale dell'Azione**" significa 28 luglio 2027.

"**Barriera⁽ⁱ⁾**" indica un valore pari al 60,00% del rilevante Livello Iniziale dell'Azione⁽ⁱ⁾.

"**Livello Ufficiale di Chiusura**" significa il livello ufficiale di chiusura come pubblicato dalla Borsa rilevante.

"**Azione con l'Andamento Peggioré**" significa l'Azione⁽ⁱ⁾ con l'andamento peggioré basato sulla seguente formula:

$$\text{Livello Finale dell'Azione}^{(i)} / \text{Livello Iniziale dell'Azione}^{(i)}$$

Qualora vi sia più di un'Azione⁽ⁱ⁾ con l'andamento peggioré, l'Agente di Determinazione, a sua ragionevole discrezione, determinerà l'Azione con l'Andamento Peggioré ai sensi del § 317 BGB ed in considerazione delle prassi del rilevante mercato dei capitali ed agendo in buona fede.

"Data di Valutazione dell'Azione" significa la Data di Valutazione Iniziale dell'Azione, la Data di Valutazione Finale dell'Azione, ogni Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico ed ogni Data di Determinazione dell'Interesse.

"Orario di Valutazione dell'Azione" significa l'Orario di Chiusura Programmato alla Data di Valutazione dell'Azione.

"Borsa" significa ogni borsa o sistema di quotazione indicato per l'Azione⁽ⁱ⁾ nella colonna "Borsa" della tabella inclusa nella definizione di "Azione" o "Titolo Sottostante" che precede, ogni successore di tale borsa o sistema di quotazione o ogni borsa o sistema di quotazione sostitutivo presso cui siano state temporaneamente trasferite le negoziazioni in tale Azione⁽ⁱ⁾ (posto che l'Agente di Determinazione abbia stabilito che vi sia una liquidità relativamente a tale Azione su tale borsa o sistema di quotazione temporaneo sostitutivo comparabile con quella della Borsa originaria).

"Giorno Lavorativo di Borsa" significa, qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui la Borsa e la Borsa Collegata siano aperte per le negoziazioni durante le rispettive regolari sessioni di negoziazione, nonostante il fatto che tale Borsa o Borsa Collegata chiuda prima del proprio Orario di Chiusura Programmato.

"Turbativa di Borsa" significa ogni evento (diversamente da una Chiusura Anticipata) che turbi o comprometta (secondo le determinazioni dall'Agente di Determinazione) la capacità dei partecipanti del mercato in generale (i) di effettuare operazioni in, o ottenere prezzi di mercato per, le Azioni sulla borsa o (ii) di effettuare operazioni in, o ottenere prezzi di mercato per, i contratti *futures* o di opzione relativi alla rilevante Azione su ogni Borsa Collegata.

"Dividendo Straordinario" significa un importo per Azione, relativamente al quale la decisione che lo stesso o una parte di esso possa essere definito Dividendo Straordinario, sarà presa dall'Agente di Determinazione.

"Evento Straordinario" significa un Evento di Fusione, un'Offerta al Pubblico, una Nazionalizzazione, Insolvenza o Delisting a seconda del caso.

"Insolvenza" significa che sulla base di una liquidazione volontaria o involontaria, fallimento, insolvenza, scioglimento o liquidazione ovvero di una simile procedura riguardante un'Emittente dell'Azione (A) sia richiesto che tutte le Azioni di tale Emittente dell'Azione siano trasferite ad un fiduciario, liquidatore o simile ufficiale ovvero (B) ai portatori di Azioni di tale Emittente delle Azioni sia legalmente proibito trasferire tali Azioni ovvero (C) l'Emittente dell'Azione sia stata liquidata o terminata ovvero non esista più.

"Evento di Turbativa del Mercato" significa il verificarsi o l'esistenza di (i) una Turbativa delle Negoziazioni, (ii) una Turbativa di Borsa, che in ciascuno dei casi l'Agente di Determinazione decida essere rilevante, in qualsiasi momento durante il periodo di un'ora avente termine al rilevante Orario di Valutazione, o (iii) una Chiusura Anticipata.

"Data di Fusione" significa la data di perfezionamento ("*closing date*") di un Evento di Fusione o, nel caso in cui una data di perfezionamento non possa essere individuata ai sensi della normativa locale applicabile a tale Evento di Fusione, la diversa data stabilita dall'Agente di Determinazione.

"Evento di Fusione" significa, in relazione ad ogni rilevante Azione, ogni (i) riclassificazione o modifica di tali Azioni che dia origine ad un trasferimento, o impegno irrevocabile di trasferimento, di tutte le Azioni in questione in circolazione ad un diverso ente o persona, (ii) consolidamento, fusione, incorporazione o scambio vincolante di azioni dell'Emittente dell'Azione con, o in, un altro ente o persona (diverso da un consolidamento, fusione, incorporazione o scambio vincolante di azioni in cui tale Emittente dell'Azione sia l'ente continuatore e che non comporti una riclassificazione o modifica di tutte le Azioni in questione in circolazione), (iii) offerta di acquisizione, offerta di acquisto, offerta di scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi ente o persona di acquistare o in altro modo ottenere il 100% delle Azioni in circolazione dell'Emittente delle Azioni che dia origine ad un trasferimento, o impegno irrevocabile di trasferimento, di tutte le Azioni in questione (diverse dalle Azioni possedute o controllate da tale altro ente o persona), o (iv) consolidamento, fusione, incorporazione o scambio vincolante di azioni dell'Emittente dell'Azione o delle sue controllate con, o in, un altro ente in cui l'Emittente dell'Azione sia l'ente

continuatore e che non dia origine ad una riclassificazione o modifica di tutte le Azioni in questione in circolazione ma abbia come conseguenza il fatto che le Azioni in circolazione (diverse dalle Azioni possedute o controllate da tale altro ente) immediatamente prima di tale evento rappresentino congiuntamente meno del 50% delle Azioni in circolazione immediatamente dopo tale evento, in ciascun caso se la Data di Fusione cade alla, o prima della, Data di Valutazione Finale dell'Azione.

"**Nazionalizzazione**" significa che tutte le Azioni ovvero tutte o sostanzialmente tutti i beni patrimoniali di un'Emittente dell'Azione siano nazionalizzate, espropriate ovvero sia richiesto che siano trasferito in altro modo ad un'agenzia o autorità o entità statale.

"**Borsa(e) Collegata(e)**" significa ogni borsa o sistema di quotazione (a scelta dall'Agente di Determinazione) in cui le negoziazioni hanno un impatto rilevante (secondo l'opinione dell'Agente di Determinazione) sul mercato generale per i contratti *futures* o di opzione relativi ad un'Azione o, in ciascuno di tali casi, ogni borsa cessionaria o successore di tale borsa o sistema di quotazione.

"**Emittente dell'Azione**" significa l'emittente delle rilevanti Azioni.

"**Azione**" o "**Azioni**" o "**Titolo Sottostante**" significa l'azione indicata nella colonna "**Azione**" all'interno della seguente tabella:

(i)	Azione	ISIN	Valuta	Bloomberg/Reuters	Borsa	Borsa Collegata
1	Azione Ordinaria di Enel S.p.A.	IT0003128367	EUR	ENEL IM Equity	Borsa Italiana	Tutte le Borse
2	Azione Ordinaria di Intesa S.p.A.	IT0000072618	EUR	ISP IM Equity	Borsa Italiana	Tutte le Borse

"**Orario di Chiusura Programmato**" significa, in relazione ad una Borsa o Borsa Collegata e in qualsiasi giorno in cui è previsto che ogni Borsa ed ogni Borsa Collegata siano aperte per le negoziazioni durante le loro rispettive regolari sessioni di negoziazione, l'orario di chiusura programmato per i giorni lavorativi di tale Borsa o Borsa Collegata in tale Giorno di Negoziazione Programmato, indipendentemente da ogni dopo borsa o altra negoziazione al di fuori dell'orario delle regolari sessioni di negoziazione.

"**Giorno di Negoziazione Programmato**" significa, con riferimento alle rilevanti Azioni, qualsiasi giorno in cui è previsto che ogni Borsa ed ogni Borsa Collegata sopra indicate siano aperte per le negoziazioni durante le loro rispettive regolari sessioni di negoziazione.

"**Offerta di Acquisto**" significa un'offerta di acquisizione, offerta di acquisto, offerta di scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi ente o persona che comporti a favore di tale ente o persona l'acquisto di, o comunque l'ottenimento di o il diritto di ottenere, mediante conversione o altra modalità, un importo superiore al 10% ed inferiore al 100% delle azioni con diritto di voto in circolazione dell'Emittente dell'Azione, come stabilito dall'Agente di Determinazione, sulla base dei dati predisposti per agenzie governative o autoregolamentate o delle diverse informazioni ritenute rilevanti dall'Agente di Determinazione.

"**Turbativa delle Negoziazioni**" significa qualsiasi sospensione delle, o limitazione imposta alle, negoziazioni da parte della rilevante Borsa o Borsa Collegata o in altro modo, e sia a causa di oscillazioni di prezzo eccedenti i limiti consentiti dalla rilevante Borsa o Borsa Collegata sia per altri motivi (i) relativi all'Azione sulla Borsa o (ii) nei contratti *futures* o di opzione relativi all'Azione su qualsiasi rilevante Borsa Collegata.

"**Orario di Valutazione**" significa l'Orario di Chiusura Programmato.

No.	Date di Determinazione dell'Interesse	Date di Pagamento dell'Interesse	Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico	Data del Rimborso Anticipato Automatico
1	4 Settembre 2023	11 Settembre 2023	5 Febbraio 2024	12 Febbraio 2024
2	3 Ottobre 2023	10 Ottobre 2023	4 Marzo 2024	11 Marzo 2024
3	3 Novembre 2023	10 Novembre 2023	3 Aprile 2024	10 Aprile 2024
4	4 Dicembre 2023	11 Dicembre 2023	3 Maggio 2024	10 Maggio 2024
5	3 Gennaio 2024	10 Gennaio 2024	3 Giugno 2024	10 Giugno 2024
6	5 Febbraio 2024	12 Febbraio 2024	3 Luglio 2024	10 Luglio 2024
7	4 Marzo 2024	11 Marzo 2024	5 Agosto 2024	12 Agosto 2024
8	3 Aprile 2024	10 Aprile 2024	3 Settembre 2024	10 Settembre 2024
9	3 Maggio 2024	10 Maggio 2024	3 Ottobre 2024	10 Ottobre 2024
10	3 Giugno 2024	10 Giugno 2024	4 Novembre 2024	11 Novembre 2024
11	3 Luglio 2024	10 Luglio 2024	3 Dicembre 2024	10 Dicembre 2024
12	5 Agosto 2024	12 Agosto 2024	3 Gennaio 2025	10 Gennaio 2025
13	3 Settembre 2024	10 Settembre 2024	3 Febbraio 2025	10 Febbraio 2025
14	3 Ottobre 2024	10 Ottobre 2024	3 Marzo 2025	10 Marzo 2025
15	4 Novembre 2024	11 Novembre 2024	3 Aprile 2025	10 Aprile 2025
16	3 Dicembre 2024	10 Dicembre 2024	5 Maggio 2025	12 Maggio 2025
17	3 Gennaio 2025	10 Gennaio 2025	3 Giugno 2025	10 Giugno 2025
18	3 Febbraio 2025	10 Febbraio 2025	3 Luglio 2025	10 Luglio 2025
19	3 Marzo 2025	10 Marzo 2025	4 Agosto 2025	11 Agosto 2025
20	3 Aprile 2025	10 Aprile 2025	3 Settembre 2025	10 Settembre 2025
21	5 Maggio 2025	12 Maggio 2025	3 Ottobre 2025	10 Ottobre 2025
22	3 Giugno 2025	10 Giugno 2025	3 Novembre 2025	10 Novembre 2025
23	3 Luglio 2025	10 Luglio 2025	3 Dicembre 2025	10 Dicembre 2025
24	4 Agosto 2025	11 Agosto 2025	5 Gennaio 2026	12 Gennaio 2026
25	3 Settembre 2025	10 Settembre 2025	3 Febbraio 2026	10 Febbraio 2026
26	3 Ottobre 2025	10 Ottobre 2025	3 Marzo 2026	10 Marzo 2026

27	3 Novembre 2025	10 Novembre 2025	7 Aprile 2026	14 Aprile 2026	<
28	3 Dicembre 2025	10 Dicembre 2025	4 Maggio 2026	11 Maggio 2026	
29	5 Gennaio 2026	12 Gennaio 2026	3 Giugno 2026	10 Giugno 2026	
30	3 Febbraio 2026	10 Febbraio 2026	3 Luglio 2026	10 Luglio 2026	
31	3 Marzo 2026	10 Marzo 2026	3 Agosto 2026	10 Agosto 2026	
32	7 Aprile 2026	14 Aprile 2026	3 Settembre 2026	10 Settembre 2026	
33	4 Maggio 2026	11 Maggio 2026	5 Ottobre 2026	12 Ottobre 2026	
34	3 Giugno 2026	10 Giugno 2026	3 Novembre 2026	10 Novembre 2026	
35	3 Luglio 2026	10 Luglio 2026	3 Dicembre 2026	10 Dicembre 2026	
36	3 Agosto 2026	10 Agosto 2026	4 Gennaio 2027	11 Gennaio 2027	
37	3 Settembre 2026	10 Settembre 2026	3 Febbraio 2027	10 Febbraio 2027	
38	5 Ottobre 2026	12 Ottobre 2026	3 Marzo 2027	10 Marzo 2027	
39	3 Novembre 2026	10 Novembre 2026	5 Aprile 2027	12 Aprile 2027	
40	3 Dicembre 2026	10 Dicembre 2026	3 Maggio 2027	10 Maggio 2027	
41	4 Gennaio 2027	11 Gennaio 2027	3 Giugno 2027	10 Giugno 2027	
42	3 Febbraio 2027	10 Febbraio 2027	5 Luglio 2027	12 Luglio 2027	
43	3 Marzo 2027	10 Marzo 2027	28 Luglio 2027	4 Agosto 2027	
44	5 Aprile 2027	12 Aprile 2027	n/a	n/a	
45	3 Maggio 2027	10 Maggio 2027	n/a	n/a	
46	3 Giugno 2027	10 Giugno 2027	n/a	n/a	
47	5 Luglio 2027	12 Luglio 2027	n/a	n/a	
48	28 Luglio 2027	4 Agosto 2027	n/a	n/a	

§4b

(Rettifica dell'Agente di Determinazione. Correzioni. Giorni di Turbativa. Evento Straordinario)

- (1) *Evento di Rettifica Potenziale.* Nel caso di un Evento di Rettifica Potenziale, l'Agente di Determinazione stabilirà se tale Evento di Rettifica Potenziale abbia un effetto diluitivo o concentrativo sul valore teorico delle Azioni rilevanti e, se del caso:
- (a) effettuerà le eventuali corrispondenti rettifiche, se del caso, a qualsiasi Importo di Rimborso Legato all'Azione e/o Tasso di Interesse e/o alle altre condizioni rilevanti secondo quanto ritenuto appropriato dall'Agente di Determinazione per tenere conto di tale effetto diluitivo o concentrativo (posto che non sarà effettuata alcuna rettifica in caso di mere variazioni di volatilità, dividendi attesi, tasso del prestito titoli o liquidità relativi alla rilevante Azione); e
 - (b) determinerà la(e) data(e) di efficacia della(e) rettifica(che). In tale caso, tali rettifiche saranno considerate essere state in tale modo effettuate a partire da tale(i) data(e). L'Agente di Determinazione può (ma non deve) decidere le rilevanti rettifiche mediante riferimento alla(e) rettifica(che) relativa(e) a tale Evento di Rettifica Potenziale effettuate da una Borsa Collegata.

In seguito all'effettuazione di una tale rettifica, l'Agente di Determinazione darà notizia quanto prima possibile ai Portatori in conformità al §12, indicando la rettifica all'Importo di Rimborso Legato all'Azione e/o Tasso di Interesse e/o ad ogni altra condizione rilevante e fornendo una breve descrizione dell'Evento di Rettifica Potenziale. A scanso di equivoci, in aggiunta alla, o al posto della, modifica di una qualsiasi condizione ai sensi delle precedenti previsioni, l'Agente di Determinazione potrà distribuire ai portatori dei rilevanti Strumenti Finanziari in circolazione, ulteriori Strumenti Finanziari e/o un importo in denaro. Tale distribuzione di ulteriori Strumenti Finanziari può essere effettuata su base "gratuita" o di "consegna contro pagamento". Ogni rettifica al Regolamento conseguente ad un Evento di Rettifica Potenziale dovrà tenere conto del costo economico di ogni tassa, onere, imposta, commissione o registrazione pagabile da o per conto dell'Emittente o qualsiasi delle sue rilevanti partecipate o da un investitore straniero al momento della sottoscrizione, acquisto o ricezione di qualsiasi Azione o altro titolo ricevuto a causa dell'Evento di Rettifica Potenziale, e tali calcoli dovranno essere effettuati dall'Agente di Determinazione in buona fede.

"**Evento di Rettifica Potenziale**" significa uno dei seguenti:

- (a) una suddivisione, consolidamento o riclassificazione delle rilevanti Azioni (salvo il caso in cui dia origine ad un Evento di Fusione o Offerta di Acquisto), o una distribuzione o dividendo volontario di una qualsiasi di tali Azioni ai portatori esistenti in forma di bonus, capitalizzazione o simile emissione;
- (b) una distribuzione, emissione o dividendo ai portatori esistenti delle Azioni rilevanti di (A) tali Azioni, o (B) altro capitale azionario o titoli che conferiscano il diritto al pagamento di dividendi e/o ai proventi della liquidazione dell'Emittente dell'Azione in maniera pari o proporzionale a tali pagamenti ai portatori di tali Azioni, o (C) capitale azionario o altri titoli di un diverso emittente acquistato o posseduto (direttamente o indirettamente) dall'Emittente dell'Azione in seguito ad uno scorporo o altra simile operazione societaria, o (D) ogni altro tipo di titoli, diritti o *warrants* o altri attivi finanziari, in ogni caso a titolo di pagamento (in contanti o altro corrispettivo), ad un valore inferiore al prevalente prezzo di mercato come stabilito dall'Agente di Determinazione;
- (c) un Dividendo Straordinario;
- (d) un riscatto ("*call*") da parte dell'Emittente dell'Azione in relazione alle rilevanti Azioni che non siano interamente liberate;

- (e) un riacquisto da parte dell'Emittente dell'Azione o qualsiasi delle sue controllate delle rilevanti Azioni anche senza trarne un profitto o recuperare il capitale ed indipendentemente dal fatto che il corrispettivo per tale riacquisto sia costituito da denaro, titoli o altro;
 - (f) con riferimento all'Emittente dell'Azione, un evento che dia origine alla distribuzione di qualsiasi diritto degli azionisti o la sua separazione dalle azioni del capitale ordinario o da altre azioni del capitale azionario dell'Emittente dell'Azione nell'ambito di un progetto o accordo sui diritti degli azionisti ("*shareholder rights plan*") volto a contrastare tentativi di acquisizione ostile che prevede, al verificarsi di taluni eventi, la distribuzione di azioni privilegiate, *warrants*, strumenti di debito o diritti di opzione ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato, come stabilito dall'Agente di Determinazione, posto che qualsiasi rettifica effettuata in seguito ad un tale evento dovrà essere nuovamente rettificata al momento dell'estinzione di tali diritti;
o
 - (g) ogni altro evento che possa avere un effetto diluitivo o concentrativo sul valore teorico delle Azioni rilevanti.
- (2) *Correzioni.* Nel caso in cui qualsiasi prezzo o livello pubblicato sulla Borsa e che sia utilizzato per qualsiasi calcolo o determinazione effettuati con riferimento agli Strumenti Finanziari sia successivamente corretto e la correzione sia pubblicata dalla Borsa prima della Data di Rimborso, l'Agente di Determinazione stabilirà l'importo pagabile o consegnabile in seguito a tale correzione, e, nella misura in cui sia necessario, rettificerà le condizioni di tale operazione per tenere conto di tale correzione e informerà conseguentemente i Portatori ai sensi del §12.
- (3) *Giorni di Turbativa.* Se l'Agente di Determinazione a ragionevole discrezione ai sensi del § 317 del Codice Civile tedesco (*BGB*) tenendo in considerazione la prassi rilevante dei mercati dei capitali ed agendo in buona fede stabilisca che una Data di Valutazione dell'Azione sia un Giorno di Turbativa o non sia un Giorno di Negoziazione Programmato, allora la Data di Valutazione dell'Azione sarà il primo Giorno Lavorativo di Borsa successivo che l'Agente di Determinazione stabilisca non essere un Giorno di Turbativa, a meno che l'Agente di Determinazione non decida che ciascuno dei cinque Giorni Lavorativi di Borsa immediatamente successivi alla data originaria sia un Giorno di Turbativa. In tale caso ed al fine di determinare l'Importo di Rimborso Legato all'Azione:
- (a) tale quinto Giorno Lavorativo di Borsa sarà considerato essere la Data di Valutazione dell'Azione, nonostante il fatto che tale giorno sia un Giorno di Turbativa; e
 - (b) l'Agente di Determinazione determinerà in buona fede la stima del valore delle Azioni all'Orario di Valutazione dell'Azione in tale quinto Giorno Lavorativo di Borsa.
- (4) *Evento Straordinario.* Nel caso di un Evento Straordinario, l'Agente di Determinazione farà le rettifiche relative al rimborso, alla liquidazione, al pagamento ovvero ad ogni altra disposizione degli Strumenti Finanziari come l'Agente di Determinazione ritenga appropriato per l'effetto economico di tale Evento Straordinario sugli Strumenti Finanziari, avendo, l'Agente di Determinazione, dato comunicazione ai Portatori con un termine di avviso non inferiore a 5 Giorni Lavorativi in conformità con il §12 ed avendo dato avviso di ciò all'Agente Fiscale (a meno che l'Agente Fiscale non agisca come Agente di Determinazione) con un termine non inferiore a 7 Giorni Lavorativi precedenti a tale avviso di cui sopra.

§5

(Pagamenti)

- (1) *Pagamento di Capitale ed Interessi, se dovuti.* Il pagamento del capitale e dell'interesse, se dovuti, in relazione agli Strumenti Finanziari sarà effettuato, fatte salve leggi e normative fiscali applicabili, nella Valuta e al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso, affinché sia accreditato sui conti dei relativi titolari dei conti presso il Sistema di Compensazione dietro presentazione e consegna del Certificato Globale presso la sede specificata di ciascun Agente di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti.
- (2) *Giorno Lavorativo.* Qualora la data nella quale deve avvenire un pagamento relativo ad uno Strumento Finanziario non sia un Giorno Lavorativo, il Portatore non avrà diritto di ricevere il pagamento fino al primo Giorno Lavorativo successivo.

Qualora il pagamento di un importo sia rettificato come descritto qui sopra, il rilevante importo pagabile non sarà rispettivamente rettificato.

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un giorno (eccetto sabato o domenica) in cui le banche sono aperte e operative (anche per operazioni sul mercato valutario e su depositi in valuta estera) a Londra e Francoforte sul Meno e tutte le parti rilevanti del *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 2*, o ogni successore di tale sistema ("TARGET") siano operative per i pagamenti in Euro.

- (3) *Stati Uniti.* Per "**Stati Uniti**" si intendono gli Stati Uniti d'America inclusi gli Stati che ne fanno parte e il Distretto di Columbia, nonché i relativi possedimenti (incluso Portorico, le Isole Vergini Statunitensi, Guam, le Isole Samoa Americane, Wake Island e le Isole Marianne Settentrionali).
- (4) *Manleva.* L'Emittente, o qualora applicabile la Garante, sarà manlevato con il pagamento al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso.
- (5) *Riferimenti al Capitale ed agli Interessi, se del caso.* I riferimenti al "capitale" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, dell'Importo di Rimborso Legato all'Azione; l'Importo di Rimborso Anticipato; l'Importo di Rimborso Anticipato Automatico nonché di qualsiasi premio o altro importo pagabile nell'ambito degli Strumenti Finanziari o relativamente agli stessi. I riferimenti all'"interesse" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, di ogni Importo Aggiuntivo pagabile ai sensi del §6.

§6

(Gross-up Fiscale)

Tutti i pagamenti a titolo di capitale e/o interessi, se dovuti, effettuati dall'Emittente in relazione agli Strumenti Finanziari ai Portatori saranno effettuati senza alcuna trattenuta o deduzione per, o a titolo di, qualsiasi imposta, diritto, contributo o altro onere governativo presente o futuro, di qualsiasi natura imposto da o per conto della Giurisdizione Fiscale, salvo che tale trattenuta o deduzione sia prescritta dalla legge. In tal caso l'Emittente sarà obbligato a pagare gli importi aggiuntivi ("**Importi Aggiuntivi**") necessari affinché i Portatori ricevano gli importi che avrebbero percepito se non fosse stato necessario operare alcuna deduzione o trattenuta, fatta eccezione per il fatto che non sono pagabili Importi Aggiuntivi in relazione agli Strumenti Finanziari:

- (a) in relazione alla *Kapitalertragsteuer* tedesca (inclusa la *Abgeltungsteuer*, nonché la tassa sulla chiesa, se del caso) da detrarsi o ritenersi ai sensi del Testo Unico Fiscale Tedesco (*Einkommensteuergesetz*), anche qualora tale deduzione o ritenuta sia stata effettuata dall'Emittente o dal proprio rappresentante ed il Sussidio di Solidarietà (*Solidaritätszuschlag*) o che riguardi ogni altra tassa che possa sostituire la *Kapitalertragsteuer* tedesca o il *Solidaritätszuschlag*, come del caso, ovvero
- (b) ad un Portatore o ad un terzo per conto del Portatore, qualora tale Portatore (o fiduciario, fondatore di un trust, beneficiario, membro o socio di tale Portatore, se tale Portatore sia una proprietà, un trust, una società di persone o di capitali) sia responsabile di tale trattenuta o

deduzione per ragioni di connessione presente o passata con una Giurisdizione Fiscale, incluso senza limitazione tale Portatore (o fiduciario, fondatore di un trust, beneficiario, membro o socio di tale Portatore) essendo od essendo stato un cittadino o un residente di tale Giurisdizione Fiscale o essendo o essendo stato in relazione di commercio o affari o avendo o avendo avuto lì la residenza permanente diversamente che per ragioni soltanto connesse alla detenzione di Strumenti Finanziari ovvero al ricevimento del rilevante pagamento rispetto a tali Strumenti Finanziari ovvero

- (c) ad un Portatore o ad un terzo per il Portatore, qualora una tale trattenuta o deduzione non sarebbe stata richiesta qualora gli Strumenti Finanziari fossero stati accreditati al momento del pagamento su un conto depositi di una banca al di fuori della Giurisdizione Fiscale ovvero
- (d) nella misura in cui tale trattenuta o deduzione sia pagabile da o per conto di un Portatore che potrebbe legalmente evitare (ma non l'ha fatto) tale trattenuta o deduzione facendo sì che un terzo adempia ad ogni requisito statutario o facendo sì che un terzo faccia una dichiarazione di non residenza o simile richiesta di esenzione di trattenuta alla fonte ad un'autorità fiscal dove il pagamento è stato effettuato ovvero
- (e) nella misura in cui tale trattenuta o deduzione sia pagabile da o per conto di un Portatore che avrebbe potuto evitare tale trattenuta o deduzione effettuando un pagamento tramite un altro Agente di Pagamento in uno stato membro dell'Unione Europea non obbligato a trattenere o detrarre ovvero
- (f) nella misura in cui tale trattenuta o deduzione sia per o per conto di un Portatore per il pagamento di uno Strumento Finanziario in una data superiore a 30 giorni successivi alla data in cui tale pagamento sia dovuto ovvero la data in cui tale pagamento sia stato effettuato, ove ciò avvenga più tardi ovvero
- (g) nella misura in cui tale ritenuta o deduzione sia richiesta ai sensi della Legge Olandese sull'Imposta alla Fonte 2021 (*Wet bronbelasting 2021*) ovvero
- (h) qualsiasi combinazione dei punti da (a)-(g);

né dovrà essere pagato alcun Importo Aggiuntivo in relazione ad alcun pagamento su uno Strumento Finanziario ad un Portatore che sia un fiduciario o società di persone o che sia diversamente che l'unico beneficiario di tale pagamento nella misura in cui fosse richiesto dalla legislazione della Giurisdizione Fiscale che tale pagamento sia incluso nel reddito di un beneficiario o del fondatore d un trust, per ragioni fiscali, rispetto a tale fiduciario o membro di tale società di persone o beneficiario a cui non sarebbero stati pagati tali Importi Aggiuntivi qualora tale beneficiario, fondatore di un trust fosse stato il Portatore degli Strumenti Finanziari.

Nonostante quanto diversamente previsto al §6, l'Emittente, la Garante, ogni agente di pagamento od ogni altra persona avranno il diritto di trattenere o detrarre da ogni pagamento di capitale e/o interessi sugli Strumenti Finanziari e non sarà loro richiesto di pagare importi aggiuntivi rispetto a tale trattenuta o deduzione, ogni trattenuta (i) imposta su o rispetto a ogni Strumento Finanziario ai sensi di FATCA, le leggi della Repubblica Federale della Germania, il Regno Unito o ogni altra giurisdizione in cui pagamenti relativi alle *Notes* siano effettuati recependo FATCA, ovvero ogni accordo tra l'Emittente ed ogni tale giurisdizione, gli Stati Uniti o un'autorità di cui ai precedenti ai fini di FATCA o (ii) imposto su o rispetto ad ogni pagamento "equivalente dividendo" effettuato ai sensi degli articoli 871 e 881 del Codice del Reddito Interno degli Stati Uniti (*United States Internal Revenue Code*) del 1986 come modificato.

§7

(Prescrizione)

Il periodo di presentazione di cui al § 801 comma 1, frase 1, del Codice Civile tedesco (*BGB*) è ridotto a dieci anni per gli Strumenti Finanziari.

§8

(Eventi di Inadempimento)

Qualora si dovesse verificare uno dei seguenti eventi (ognuno un "**Evento di Inadempimento**"), i Portatori degli Strumenti Finanziari potranno, inviando una comunicazione scritta all'Emittente alla sede dell'Agente Fiscale specificata, esigere l'immediato pagamento dello Strumento Finanziario, nel qual caso l'Importo di Rimborso Anticipato di tale Strumento Finanziario, insieme all'interesse maturato fino alla data del pagamento in conformità con la Frazione di Calcolo Giornaliera, diventerà immediatamente liquido ed esigibile, salvo che l'Evento di Inadempimento sia venuto meno prima della ricezione da parte dell'Emittente di tale comunicazione:

- (a) il capitale ovvero interessi, se dovuto, su tali Strumenti Finanziari non sia stato pagato entro 30 giorni successivi alla dovuta data di pagamento. L'Emittente non sarà, peraltro, inadempiente qualora tali importi non siano stati pagati al fine di adempiere a norme di legge applicabili, regolamenti o sentenze di un tribunale competente. Qualora vi sia un dubbio circa la validità o applicabilità di una tale legge, regolamento o sentenza, l'Emittente non sarà inadempiente qualora agisca, in tali 30 giorni, sulla base di una consulenza di consulenti legali indipendenti ovvero
- (b) procedure d'insolvenza tedesche o simili procedure in altre giurisdizioni siano iniziate da un tribunale nel rilevante foro competente ovvero l'Emittente stessa richieda tali procedure ovvero offra o faccia un accordo a beneficio dei creditori in generale (diversamente che in relazione ad un piano di ricostruzione fusione o incorporazione i cui termini erano stati preventivamente approvati dai Portatori) ovvero
- (c) l'Emittente cessi tutte o sostanzialmente tutte le proprie attività operative o venda o disponga dei propri attivi o di una parte rilevante di essi e ciò (i) diminuisca considerevolmente il valore dei propri attivi e (ii) per tale ragione diventi probabile che l'Emittente non adempia alle proprie obbligazioni di pagamento di cui agli Strumenti Finanziari nei confronti dei Portatori.

Nessuna previsione qui contenuta può autorizzare un Portatore ad intraprendere un'azione legale contro l'Emittente o la Garante solo in quanto risultato della o in relazione, direttamente o indirettamente, all'insolvenza della Garante ovvero l'inizio di un qualunque procedura relativa alla Garante sub Titolo 11 del Codice degli Stati Uniti (*Unites States Code*) ovvero la nomina di un curatore fallimentare per la Garante sub Titolo II della Riforma *Dodd-Frank Wall Street* e della Legge sulla Tutela dei Consumatori (*Consumer Protection Act*) del 2010 ovvero l'apertura di ogni altra legge federale, o statale di fallimento, insolvenza, delibera o ogni altra legge simile ovvero soltanto il risultato di o poiché collegata, direttamente o indirettamente, ad un curatore fallimentare, ristrutturatore o fiduciario fallimentare o simili organizzazioni nominate per o avendo preso possesso della Garante o della sua proprietà o solo come risultato della o in relazione, direttamente o indirettamente, all'istituzione ovvero ogni comparabile procedura giudiziale o regolamentare relativa alla Garante, o ai creditori o alla proprietà della Garante. Fermo restando quanto sopra, i Portatori sono autorizzati ad esercitare ogni azione legale contro l'Emittente risultante da un Evento di Inadempimento come descritto al §8(c).

§9

(Agenti)

- (1) *Nomina*. L'Agente Fiscale, l'Agente di Pagamento, l'Agente di Determinazione e qualora sia stato nominato un Agente di Calcolo (ciascuno un "**Agente**" e congiuntamente gli "**Agenti**") e le loro sedi (che possono essere sostituite da altre sedi nella medesima città) sono:

Agente Fiscale:	Citibank Europe plc 1 North Wall Quay Dublino 1 Irlanda
Agente di Pagamento:	Citibank Europe plc 1 North Wall Quay Dublino 1 Irlanda
Agente di Determinazione:	Morgan Stanley & Co. International plc 25 Cabot Square Canary Wharf Londra E14 4QA Regno Unito
Agente di Calcolo:	Citibank Europe plc 1 North Wall Quay Dublino 1 Irlanda

Qualora gli Strumenti Finanziari siano denominati in Dollari statunitensi e i pagamenti a o tramite uffici di tutti gli Agenti di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti diventino illegali o siano effettivamente esclusi sulla base di imposizioni relative a controlli di scambi o simili restrizioni circa il completo pagamento o ricezione di tal importi in Dollari statunitensi, l'Emittente manterrà un Agente di Pagamento con un ufficio specifico nella città di New York.

- (2) *Variazione o Revoca della Nomina.* L'Emittente si riserva il diritto di variare o revocare in qualunque momento la nomina di qualsiasi Agente e di nominare un altro Agente Fiscale oppure ulteriori o diversi Agenti di Pagamento, oppure un altro Agente di Calcolo, a condizione che l'Emittente provveda sempre a (i) mantenere un Agente Fiscale, (ii) mantenere, per tutto il tempo in cui gli Strumenti Finanziari saranno quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori, un Agente di Pagamento (che può coincidere con l'Agente Fiscale) con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di tale borsa valori, (iii) mantenere un Agente di Determinazione e un Agente di Calcolo (se esistente) con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di una borsa valori o altre regole applicabili (se esistenti), e (iv) qualora dovesse essere introdotta una Direttiva dell'Unione Europea in materia di tassazione dei redditi da interessi o qualsiasi legge che attui tale Direttiva, assicurare di mantenere un Agente di Pagamento in uno Stato Membro dell'Unione Europea che non sarà obbligato a trattenere o dedurre imposte ai sensi della predetta Direttiva o legge, nella misura in cui ciò sia possibile entro uno Stato Membro dell'Unione Europea. Qualsiasi variazione, revoca, nomina o modifica avrà effetto (eccetto in circostanze di insolvenza, nel qual caso avrà effetto immediato) dopo che sia stata comunicata ai Portatori, in conformità con il §12, con un preavviso di almeno 30, ma non più di 45 giorni.
- (3) *Agente dell'Emittente.* Qualsiasi Agente opera unicamente in qualità di agente dell'Emittente e non assume alcun obbligo nei confronti di qualsiasi Portatore, né intrattiene alcun rapporto di rappresentanza o fiduciario con qualsiasi Portatore.
- (4) *Determinazioni e Calcoli Vincolanti.* Tutte le certificazioni, comunicazioni, opinioni, determinazioni, calcoli, quotazioni e decisioni che l'Agente di Determinazione e, se del caso l'Agente di Calcolo, rilascerà, esprimerà, farà o otterrà ai fini del presente Regolamento avranno (in assenza di evidenti errori) valore vincolante per l'Emittente, la Garante, l'Agente Fiscale, gli Agenti di Pagamento e i Portatori e saranno fatti ai sensi del § 317 del Codice Civile tedesco (*BGB*).
- (5) Nessun Agente avrà alcuna responsabilità per qualsiasi errore od omissione o successiva correzione inerente al calcolo o alla pubblicazione di qualsiasi importo relativo agli Strumenti

Finanziari che siano dovuti a negligenza o ad altra causa (ma non in caso di negligenza grave o dolo).

§10

(Sostituzione dell'Emittente)

- (1) L'Emittente (intendendo sempre qualsiasi precedente debitore sostitutivo dello stesso) potrà, senza il consenso dei Portatori, in qualunque momento essere sostituito nella sua qualità di debitore principale o la Garante relativamente ai Portatori da qualsiasi società (con sede legale in qualsiasi paese del mondo) non appartenente necessariamente al Gruppo Morgan Stanley (la "**Società Appartenetene al Gruppo Morgan Stanley**", essendo tale società controllata una consolidata come stabilito nel più recente bilancio annuale certificato disponibile), oppure adempiere ai propri obblighi in proposito attraverso una delle sue società (ognuna delle predette società sarà denominata "**Debitore Sostitutivo**"), a condizione che:
 - (a) l'Emittente e/o la Garante (salvo il caso in cui la Garante stessa sia il Debitore Sostitutivo) garantiscono irrevocabilmente e incondizionatamente il pagamento di tutte le somme dovute dal Debitore Sostitutivo in relazione agli Strumenti Finanziari; (i) qualora il Debitore Sostitutivo sia una Società del Gruppo Morgan Stanley, Morgan Stanley, Morgan Stanley garantisca irrevocabilmente ed incondizionatamente il pagamento di tutti gli importi pagabili tramite il Debitore Sostitutivo rispetto agli Strumenti Finanziari (a meno che Morgan Stanley sia il Debitore Sostitutivo) e (ii) qualora il Debitore Sostitutivo non sia una Società del Gruppo Morgan Stanley, il Debitore Sostitutivo abbia, alla data di tale sostituzione, almeno una solvibilità equivalente a quella della Garante (laddove si presume sia il caso qualora il Debitore Sostitutivo abbia una rating di credito a lungo termine assegnato da almeno un'agenzia di rating di applicazione standard sul mercato internazionale dei capitali (inclusa ma non limitata S&P Global Ratings, Moody's Investors Service e Fitch Ratings) che sia almeno alto quanto il rating di credito della Garante);
 - (b) il Debitore Sostitutivo e l'Emittente sottoscrivano i documenti necessari a rendere la sostituzione pienamente efficace (congiuntamente, i "**Documenti**"), i quali documenti dovranno prevedere che il Debitore Sostitutivo si impegni nei confronti di ogni Portatore a rispettare integralmente il presente Regolamento e le clausole del Contratto di Agenzia concluso tra l'Emittente e gli Agenti (il "**Contratto di Agenzia**"), come se il nome del Debitore Sostitutivo comparisse al posto dell'Emittente in qualità di debitore principale negli Strumenti Finanziari e nel Contratto di Agenzia al posto dell'Emittente;
 - (c) i Documenti includeranno una garanzia e una dichiarazione, rilasciate dal Debitore Sostitutivo e dall'Emittente, attestanti che gli obblighi assunti dal Debitore Sostitutivo sono validi e vincolanti conformemente alle rispettive condizioni e possono essere fatti valere da ogni Portatore, ed inoltre attestanti che, nel caso in cui il Debitore Sostitutivo adempia ai suoi obblighi relativi agli Strumenti Finanziari attraverso una filiale, gli Strumenti Finanziari restino validi e vincolanti nei confronti di tale Debitore Sostitutivo e;
 - (d) ogni borsa valori o autorità responsabile per la quotazione presso la quale gli Strumenti Finanziari sono quotati debba aver confermato che, a seguito della proposta sostituzione del Debitore Sostitutivo, gli Strumenti Finanziari continueranno ad essere quotati su tale borsa valori e
 - (e) il §8 sarà considerato modificato in modo da includere tra gli Eventi di Inadempimento ai sensi delle predette Condizioni anche l'eventualità che la Garanzia di Sostituzione cessi di essere valida o vincolante per l'Emittente oppure non possa più essere fatta valere nei confronti dello stesso.
- (2) Nel momento in cui i Documenti diverranno validi e vincolanti per il Debitore Sostitutivo e l'Emittente e subordinatamente all'invio di una comunicazione ai sensi del successivo comma (4), il Debitore Sostitutivo sarà considerato come se il suo nome comparisse negli Strumenti Finanziari in qualità di debitore principale ed emittente al posto dell'Emittente, e

gli Strumenti Finanziari saranno conseguentemente considerati modificati in modo da dare effetto alla sostituzione, inclusa la sostituzione della giurisdizione di cui all'Art. 6 con la giurisdizione in cui il Debitore Sostitutivo ha la propria sede legale. La sottoscrizione dei Documenti, insieme alla comunicazione indicata al successivo comma (4) comporterà, nel caso in cui qualsiasi altra società subentri in qualità di debitore principale, la liberazione dell'Emittente da tutti gli obblighi in qualità di debitore principale relativamente agli Strumenti Finanziari.

- (3) I Documenti saranno depositati e conservati dall'Agente Fiscale per tutto il periodo in cui gli Strumenti Finanziari resteranno in circolazione e per tutto il periodo in cui eventuali diritti esercitati nei confronti del Debitore Sostitutivo o dell'Emittente da parte di qualsiasi Portatore relativamente agli Strumenti Finanziari o ai Documenti non siano stati oggetto di riconoscimento, transazione o adempimento. Il Debitore Sostitutivo e l'Emittente riconoscono il diritto di ogni Portatore all'esibizione dei Documenti al fine di dare esecuzione agli Strumenti Finanziari o ai Documenti.
- (4) Entro 15 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione dei Documenti, il Debitore Sostitutivo ne darà comunicazione ai Portatori e alla borsa valori, in caso di quotazione degli Strumenti Finanziari su una borsa valori, in conformità con l'Art. 12, ed inoltre a qualsiasi altra persona o autorità prescritta dalle leggi e dalle normative applicabili. L'Emittente preparerà un supplemento al Prospetto di Base degli Strumenti Finanziari riguardante la sostituzione dell'Emittente.

§11

(Ulteriori Emissioni di Strumenti Finanziari e Acquisti e Annullamento)

- (1) *Ulteriori Emissioni.* L'Emittente di volta in volta potrà, senza il consenso dei Portatori, creare ed emettere ulteriori Strumenti Finanziari soggetti allo stesso regolamento dei presenti Strumenti Finanziari (fatta eccezione per il prezzo di emissione, la Data di Emissione, la Data di Decorrenza dell'Interesse e la prima Data di Pagamento dell'Interesse (a seconda del caso)), così che le medesime saranno consolidate e costituiranno un'unica Serie con i presenti Strumenti Finanziari e i riferimenti agli "Strumenti Finanziari" saranno interpretati di conseguenza.
- (2) *Acquisti.* L'Emittente e qualsiasi sua controllata potrà in qualunque momento acquistare gli Strumenti Finanziari a qualsiasi prezzo sul mercato pubblico o in altro modo. Qualora ciò dovesse avvenire nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto, essa dovrà essere rivolta a tutti i Portatori senza distinzioni. Gli Strumenti Finanziari così acquistati potranno essere detenuti, riemessi, rivenduti o annullati, il tutto a discrezione dell'Emittente.
- (3) *Annullamento.* Tutti gli Strumenti Finanziari interamente rimborsati saranno immediatamente annullati e non potranno essere riemessi o rivenduti.

§12

(Comunicazioni)

- (1) *Pubblicazione.* Tutte le comunicazioni riguardanti gli Strumenti Finanziari saranno pubblicate su Internet sul sito <http://www.sp.morganstanley.com>. Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà considerata validamente resa il quinto giorno successivo alla pubblicazione (oppure, se la comunicazione è pubblicata più di una volta, il quinto giorno successivo alla prima pubblicazione). Tutte le comunicazioni riguardanti gli Strumenti Finanziari saranno pubblicate su Internet in conformità ai regolamenti del SeDeX, come di volta in volta modificati, sul sito internet www.sp.morganstanley.com. Tutte le comunicazioni ai Portatori, in particolare quelle riguardanti gli eventi rilevanti, saranno pubblicate e/o inviate in conformità ai regolamenti del SeDeX, come di volta in volta modificati.
- (2) *Comunicazioni al Sistema di Compensazione.* L'Emittente potrà, invece di o oltre a effettuare una pubblicazione ai sensi del precedente comma (1), inviare la rilevante comunicazione al Sistema di Compensazione affinché questi inoltri la comunicazione ai Portatori, a

condizione che, fino a quando i Titoli saranno quotati su una borsa valori, le regole di tale borsa valori permettano questa modalità di comunicazione. Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà considerata validamente resa ai Portatori il quinto giorno successivo alla data in cui la comunicazione è stata inviata al Sistema di Compensazione.

§13

(Diritto Applicabile e Foro Competente)

- (1) *Diritto Applicabile.* Gli Strumenti Finanziari sono disciplinati dal diritto tedesco. La Garanzia sarà disciplinata ed interpretata in conformità alla legge di New York, senza tenere conto dei principi sui conflitti di legge.
- (2) *Foro Competente.* Il foro con competenza esclusiva per tutti i procedimenti giudiziari derivanti da o in relazione agli Strumenti Finanziari (i "**Procedimenti**") sarà il foro di Francoforte sul Meno. I Portatori, tuttavia, potranno anche fare causa dinanzi ad un altro tribunale competente. L'Emittente si sottoporrà alla giurisdizione dei tribunali menzionati nel presente comma.
- (3) *Nomina dell'Agente Processuale.* Per tutti i procedimenti dinanzi ai Tribunali tedeschi, l'Emittente e la Garante nominano Morgan Stanley Bank AG, Große Gallusstraße 18, 60312 Francoforte sul Meno quale sua agente processuale in Germania.
- (4) *Facoltà di far valere i propri diritti.* Ogni Portatore potrà, relativamente a qualsiasi controversia contro l'Emittente o in cui tale Portatore e l'Emittente siano parte in causa, tutelare e far valere in proprio nome i diritti derivanti dai presenti Strumenti Finanziari sulla base di (i) una dichiarazione rilasciata dalla Banca Depositaria presso la quale tale Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente agli Strumenti Finanziari che (a) attesti il nome completo e l'indirizzo del Portatore, (b) specifichi l'ammontare complessivo o il numero di unità degli Strumenti Finanziari accreditati su tale deposito titoli alla data della dichiarazione e (c) confermi che la Banca Depositaria ha inviato una comunicazione scritta al Sistema di Compensazione che include le informazioni ai punti (a) e (b) e (ii) una copia dello Strumento Finanziario in forma di certificato globale autenticata quale vera da un ufficiale del Sistema di Compensazione autorizzato a tal fine od un custode del Sistema di Compensazione senza necessità di produrre la certificazione globale attuale di tale Strumento Finanziario nel presente procedimento. Per "**Banca Depositaria**" si intende qualsiasi banca o altra istituzione finanziaria di comprovata reputazione autorizzata a svolgere l'attività di custodia di titoli presso la quale il Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente agli Strumenti Finanziari, incluso il Sistema di Compensazione. Ogni Portatore potrà, senza pregiudicare quanto sopra, tutelare e far valere i propri diritti derivanti dai presenti Strumenti Finanziari anche in qualsiasi altro modo consentito nel Paese dove ha luogo la controversia.

§14

(Lingua)

Il presente Regolamento è redatto in lingua inglese e ne viene fornita una traduzione in lingua tedesca. Il testo in lingua inglese sarà prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca è fornita unicamente a titolo di cortesia.

Firma in nome e per conto dell'Emittente

Da:

Debitamente autorizzato

ALLEGATO: NOTA DI SINTESI SPECIFICA DELL'EMISSIONE

Emissione di un massimo di 100.000 Worst of Phoenix Autocall Certificates su Enel S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., ISIN DE000MS8JUS7 (Serie: G802) (gli "Strumenti Finanziari") da parte di Morgan Stanley B.V. (l'"Emittente") garantiti da Morgan Stanley (la "Garante")

NOTA DI SINTESI SPECIFICA DELL'EMISSIONE

1.1 INTRODUZIONE E AVVERTENZE

Il presente documento costituisce la Nota di Sintesi relativa all'emissione dei titoli ("**Titoli**") di Morgan Stanley B.V. ("**Emittente**" o "**MSBV**") con il Numero di Identificazione Internazionale ("**ISIN**") e il Codice Titoli Tedesco ("**WKN**") DE000MS8JUS7 e MS8JUS ai sensi del prospetto di base per Titoli legati ad azioni e a bond (*base prospectus for equity linked and bond linked Securities*) approvato il 14 luglio 2023 ("**Prospetto di Base**") e garantito da Morgan Stanley ("**Garante**"). Dati di contatto e codice identificativo del soggetto giuridico - *Legal Entity Identifier* ("**LEI**") dell'Emittente: Luna Arena, Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidost, Paesi Bassi, KG1FTTDCK4KNVM3OHB52.

La presente Nota di Sintesi fornisce le informazioni fondamentali contenute nel Prospetto di Base, anche sull'Emittente, e nelle condizioni definitive applicabili ai Titoli ("**Condizioni Definitive**"). Il Prospetto di Base è stato approvato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF), 283, route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo, e-mail: direction@cssf.lu.

I Titoli saranno offerti pubblicamente da Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Piazza del Calendario 3, 20126 Milano, Italia, ("**Deutsche Bank**"). Il suo sito internet è <http://www.db.com/italia/>. Il *LEI* è 529900SS7ZWCX82U3W60.

La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base e alle Condizioni Definitive. Qualsiasi decisione di investire nei Titoli dovrebbe basarsi sull'esame del Prospetto di Base completo incluso qualsiasi documento ivi incorporato mediante riferimento, così come delle Condizioni Definitive. Gli investitori potrebbero incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito nei Titoli. La responsabilità civile incombe solo all'Emittente e la Garante che hanno presentato la Nota di Sintesi, ma soltanto se tale Nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o laddove la Nota di Sintesi non offra, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei Titoli. Qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli stati membri dello Spazio Economico Europeo e/o del Regno Unito, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento.

1.2 INFORMAZIONI FONDAMENTALI CONCERNENTI L'EMITTENTE

1.2.1 Chi è l'Emittente dei Titoli?

L'Emittente è stata costituita in forma di società privata a responsabilità limitata (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) ai sensi, e subordinatamente, al diritto dei Paesi Bassi il 6 settembre 2001 con durata indeterminata. MSBV è registrata presso il registro commerciale della Camera di Commercio olandese (*Kamer van Koophandel*) al numero 34161590. Ha la propria sede sociale ad Amsterdam, Paesi Bassi. La sede legale dell'Emittente si trova presso Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, Paesi Bassi. Il suo numero di telefono è +31 20 57 55 600. Il sito internet dell'Emittente è www.sp.morganstanley.com. Il *LEI* dell'Emittente è KG1FTTDCK4KNVM3OHB52.

1.2.1.1. Attività principali dell'Emittente

L'attività principale dell'Emittente è l'emissione di strumenti finanziari, incluse note, certificati e warrant, e la copertura degli obblighi derivanti da tali emissioni.

1.2.1.2. Maggiori azionisti dell'Emittente

Archimedes Investments Cooperatieve U.A. (una società del Gruppo Morgan Stanley) detiene la maggioranza delle azioni di MSBV. Morgan Stanley International Holdings Inc. e Morgan Stanley Jubilee Investments Ltd. ciascuna detengono un'azione in MSBV. MSBV è controllata da ultimo da Morgan Stanley. MSBV non è a conoscenza di misure di controllo relative a tale controllo da parte degli azionisti.

1.2.1.3. Principali amministratori delegati dell'Emittente

I principali amministratori delegate dell'Emittente sono: H. Herrmann, S. Ibanez, P.J.G de Reus, A Doppenberg, TMF Management B.V..

1.2.1.4. Revisori Legali dell'Emittente

Deloitte Accountants B.V., revisori indipendenti e commercialisti pubblici certificati di Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, Paesi Bassi, membro dell'Istituto Olandese degli Esperti Contabili (*Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants*), ha certificato il bilancio dell'Emittente per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022 e ha espresso pareri senza rilievi.

1.2.2 Quali sono le informazioni finanziarie fondamentali relative all'Emittente?

Le seguenti informazioni finanziarie selezionate dell'Emittente si basano sul bilancio certificato dell'Emittente al e per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022.

1.2.2.1. Conto Economico

In EUR (migliaia)	2022	2021
Utile/perdita d'esercizio o misura simile della performance finanziaria utilizzata dall'emittente nel bilancio	1.776	2.825

1.2.2.2. Stato Patrimoniale

	31 dicembre 2022	31 dicembre 2021
Indebitamento finanziario netto (indebitamento a lungo termine più il debito a breve termine meno le disponibilità liquide) in EUR (migliaia di euro)	10.406.654	9.759.260
<i>Current ratio</i> (attività correnti/passività correnti)	1,009:1	1,009:1
Rapporto debito/patrimonio netto (passività totali/patrimonio netto totale)	316:1	309:1

1.2.2.3. Rendiconto sui Flussi di Cassa

In EUR (migliaia)	2022	2021
Flussi di cassa netti provenienti da attività operative	3.042	(4.990)
Flussi di cassa netti provenienti da attività di finanziamento	(8.938)	(11.172)
Flussi di cassa netti provenienti da attività di investimento	8.938	11.172

1.2.3 Quali sono i principali rischi specifici dell'Emittente?

Rischi relativi a Morgan Stanley e MSBV

I Portatori dei Titoli emessi da MSBV si assumono il rischio di credito di MSBV e Morgan Stanley, in qualità di Garante, vale a dire il rischio che MSBV e/o Morgan Stanley non siano in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei Titoli, indipendentemente dal fatto che tali Titoli siano definiti come a capitale protetto o dalle modalità di calcolo di qualsiasi capitale o altro pagamento previsto ai sensi dei Titoli. Ove MSBV e/o Morgan Stanley non sia in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei Titoli, ciò avrebbe un significativo impatto negativo sul rendimento dell'investitore sui Titoli e un investitore potrebbe subire una perdita fino al suo intero investimento.

I seguenti rischi principali riguardano Morgan Stanley e, poiché Morgan Stanley è la *holding* finale di MSBV, riguardano anche MSBV.

Rischi connessi alla situazione finanziaria di Morgan Stanley

I risultati operativi di Morgan Stanley possono essere materialmente influenzati da fattori quali fluttuazioni di mercato e da condizioni economiche globali finanziarie.

Rischi connessi alla gestione delle attività di Morgan Stanley

Morgan Stanley è soggetta a rischi operativi, tra cui un guasto, una violazione o altra interruzione delle proprie operazioni o sistemi di sicurezza o di quelli dei soggetti terzi di Morgan Stanley (o dei soggetti terzi di questi ultimi), nonché errori umani o illeciti che potrebbero danneggiare la sua attività o reputazione. Un attacco cibernetico, una violazione di informazioni o della sicurezza o un guasto tecnologico di Morgan Stanley o di una terza parte potrebbero influire negativamente sulla capacità di Morgan Stanley di condurre la propria attività, gestire la propria esposizione al rischio o avere come conseguenza una diffusione o uso improprio delle informazioni riservate o proprietarie e altrimenti influire negativamente sui propri risultati operativi, sulla liquidità e condizione finanziaria, nonché causare danni reputazionali.

Rischio Legale, Normativo e di Conformità

Morgan Stanley è soggetta al rischio di sanzioni legali o regolamentari, perdita finanziaria sostanziale incluse multe, penali, giudizi, danni e/o accordi transattivi, limitazioni alla propria attività commerciale o danno reputazionale che possa subire quale risultato di una propria mancata ottemperanza alle leggi, regolamenti, normative, collegate a standard di organizzazioni autoregolamentate e codici di condotta applicabili alle proprie attività commerciali. Morgan Stanley è inoltre soggetta al rischio contrattuale e commerciale, quale il rischio che gli obblighi di adempimento di una controparte non potranno essere fatti valere. Inoltre, Morgan Stanley è soggetta a regole e regolamenti antiriciclaggio, anticorruzione e di lotta al finanziamento del terrorismo.

Altri rischi relativi all'attività di Morgan Stanley

Morgan Stanley fronteggia una forte concorrenza da parte di società di servizi finanziari ed altri soggetti, che può portare a pressioni sui prezzi che possono avere un impatto negativo rilevante sulle sue entrate e redditività. Inoltre, mercati di negoziazione automatizzati e l'introduzione e applicazione di nuove tecnologie possono influire negativamente sull'attività di Morgan Stanley e possono incrementare la concorrenza.

1.3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI SUI TITOLI

1.3.1 Quali sono le principali caratteristiche dei Titoli?

I Titoli sono emessi in forma di titoli (*Schuldverschreibungen*) ai sensi del § 793 del Codice Civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*). I Titoli sono rappresentati da una nota globale al portatore e sono regolati dalle leggi della Germania. I Titoli sono emessi in euro ("**EUR**"). I Titoli non hanno rating. L'ISIN dei Titoli è DE000MS8JUS7.

Numero di Titoli emessi

Saranno emessi sino a 100.000 Titoli.

Investimento Minimo

L'investimento minimo all'emissione dei Titoli è di 250 Titoli.

Status dei Titoli

Gli obblighi ai sensi dei Titoli costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente che avranno *pari passu* nell'ordine dei pagamenti tra di esse e rispetto ad ogni altra obbligazione non garantita e non subordinata dell'Emittente, fatto salvo il caso in cui tali obbligazioni godano di cause di prelazione legali.

Tasso di Interesse

I Titoli fruttano un interesse a tasso fisso dipendente dall'andamento delle Azioni sottostanti. Gli Interessi saranno dovuti, posticipatamente, alle Date di Pagamento dell'Interesse specificate.

Se alla rilevante data di determinazione dell'interesse in relazione alla rilevante data di pagamento dell'interesse il "**Livello Ufficiale di Chiusura**" di tutte le Azioni è superiore o uguale alla Barriera_(n), il tasso di interesse applicabile per tale periodo di interesse sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$0,88\% * \text{Numero dei Periodi di Interesse} - \text{Somma}_{\text{Cedole}}$$

Altrimenti il tasso di interesse applicabile per tale periodo di interesse sarà 0,00%.

Laddove:

"**Numero di Periodi di Interesse**" significa il numero di periodi di interesse completi trascorsi dalla data di valutazione iniziale dell'azione, inclusa, fino alla rilevante data di pagamento dell'interesse.

"**Somma Cedole**" significa la somma del Tasso di Interesse precedentemente applicato agli Strumenti Finanziari.

"**Barriera_(n)**" indica il 60,00% del Livello Iniziale dell'Azione_(i).

Performance dei Titoli

La performance futura dei Titoli, l'importo di rimborso e il pagamento di interesse per i Portatori dipendono dalla performance delle azioni ordinarie sottostanti Enel S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**Azione**").

Durata dei Titoli

I Titoli hanno durata fissa.

Rimborso

I Titoli saranno rimborsati all'"**Importo di Rimborso Legato all'Azione**" alla data di scadenza.

Qualora il Livello Finale dell'Azione_(i) dell'Azione con l'Andamento Peggior sia superiore o uguale alla Barriera_(i), l'Importo di Rimborso Legato all'Azione sarà determinato ai sensi della seguente formula:

$$\text{EUR } 100 * 100\%$$

Qualora il Livello Finale dell'Azione_(i) dell'Azione con l'Andamento Peggior sia inferiore alla Barriera_(i), l'Importo di Rimborso Legato all'Azione sarà determinato ai sensi della seguente formula:

$$\text{EUR } 100 * [\text{Livello Finale dell'Azione}_{(i)} \text{ dell'Azione con l'Andamento Peggior} / \text{Livello Iniziale dell'Azione}_{(i)} \text{ dell'Azione con l'Andamento Peggior}]$$

Laddove "**Azione con l'Andamento Peggior**" significa l'Azione_(i) con l'andamento peggiore basato sulla seguente formula:

Livello Finale dell'Azione⁽ⁱ⁾ / Livello Iniziale dell'Azione⁽ⁱ⁾

Laddove:

"**Barriera⁽ⁱ⁾**" significa un valore del 60,00% del rilevante Livello Iniziale dell'Azione⁽ⁱ⁾.

Rimborso Anticipato

Qualora ad una specifica data di osservazione ("**Data di Osservazione del Rimborso Anticipato Automatico**") il livello ufficiale di chiusura di tutte le Azioni sia superiore o uguale al 100% del livello iniziale dell'azione della rilevante Azione⁽ⁱ⁾ ("**Evento di Rimborso Anticipato Automatico**"), i Titoli saranno estinti automaticamente e rimborsati anticipatamente alla specifica data di rimborso anticipato automatico ("**Data di Rimborso Anticipato Automatico**") allo specifico importo di rimborso anticipato automatico ("**Importo di Rimborso Anticipato Automatico**") corrispondente a **EUR 100** per Titolo.

Inoltre, a seguito del verificarsi di certi eventi straordinari (ad esempio una modifica normativa) l'Emittente potrà rimborsare anticipatamente i Titoli ad un ammontare determinato dall'Agente di Determinazione.

Restrizioni alla libera trasferibilità

Non applicabile. I Titoli sono liberamente trasferibili, fatte salve le rilevanti restrizioni di vendita.

1.3.2 Dove saranno negoziati i Titoli?

Sarà fatta domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli dal primo giorno di negoziazione sul sistema di negoziazione multilaterale SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana.

1.3.3 Ai Titoli è connessa una garanzia?

La Garante ha concesso la propria garanzia incondizionata ed irrevocabile (la "**Garanzia**") per il puntuale pagamento del capitale e degli interessi e di ogni ulteriore ammontare da pagarsi ai sensi dei Titoli. Ai sensi della Garanzia, qualora l'Emittente non paghi, ciascun Portatore può richiedere l'adempimento della Garanzia direttamente alla Garante ed escutere tale Garanzia direttamente nei confronti della Garante. La Garanzia costituisce un'obbligazione diretta, incondizionata e non garantita della Garante avente almeno pari grado (*pari passu*) rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, non garantite e non subordinate della Garante, ma, in caso di insolvenza, solo nella misura permessa dalle leggi che incidono sui diritti dei creditori. Copie della Garanzia possono essere ottenute gratuitamente presso l'ufficio dell'Agente Fiscale.

1.3.3.1. Chi è il garante dei titoli?

Morgan Stanley è la garante dei Titoli emessi da Morgan Stanley B.V. La Garante è stata originariamente costituita con durata indeterminata ai sensi della legge dello Stato del Delaware in data 1 ottobre 1981 con numero di registrazione 0923632, e le società che lo hanno preceduto risalgono al 1924. Morgan Stanley è una holding finanziaria regolata dalla *Federal Reserve* ai sensi del *BHC Act*. Morgan Stanley ha la sua sede legale presso The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Stati Uniti, e il suo principale ufficio esecutivo al numero 1585 di Broadway, New York, NY 10036, Stati Uniti, numero di telefono +1 (212) 761 4000. Il *LEI* della Garante è IGJSJL3JD5P30I6NJZ34.

1.3.3.2. Quali sono le informazioni finanziarie chiave concernenti il garante?

Conto Economico Consolidato

In USD (milioni)	2022	2021	Tre Mesi Terminanti il 31 Marzo 2023 (non sottoposti a revisione)	Tre Mesi Terminanti il 31 Marzo 2022 (non sottoposti a revisione)
Utile ante accantonamento per imposte sul reddito al lordo delle imposte	14.089	19.668	3.760	4.588

Stato Patrimoniale Consolidato

In USD (milioni)	31 dicembre 2022	31 dicembre 2021	31 Marzo 2023 (non sottoposto a revisione)	31 Marzo 2022 (non sottoposto a revisione)
Indebitamento	238.058	233.127	250.182	229.817

Rendiconto sui Flussi di Cassa Consolidato

In USD (milioni)	2022	2021	Tre Mesi Terminanti il 31 Marzo 2023 (non sottoposti a revisione)	Tre Mesi Terminanti il 31 Marzo 2022 (non sottoposti a revisione)
Flussi di cassa netti provenienti da attività operative, attività continuative	(6.397)	33.971	(9.865)	239
Flussi di cassa netti provenienti da attività di finanziamento, attività continuative	22.714	41.547	(6.288)	9,291
Flussi di cassa netti provenienti da attività di investimento, attività continuative	(11.632)	(49.897)	(1.041)	158

1.3.3.3. Quali sono i fattori di rischio più significativi specifici del garante?

I rischi più significativi specifici della garante corrispondono ai rischi indicati alla sezione 1.2.3.

1.3.4 Quali sono i principali rischi specifici dei Titoli?

Valore di Mercato dei Titoli e rischio di prezzo di mercato

Il valore di mercato dei Titoli sarà influenzato dall'affidabilità creditizia dell'Emittente nonché da una serie di altri fattori, inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva, le oscillazioni dei tassi di riferimento e dei tassi *swap*, i tassi di rendimento degli interessi sul mercato, la liquidità del mercato e il tempo residuo alla data di rimborso dei Titoli. Il prezzo a cui un Portatore sarà in grado di vendere i Titoli prima della scadenza potrebbe subire uno sconto, che potrebbe anche essere rilevante, rispetto al prezzo di emissione o al prezzo di acquisto pagato da tale acquirente. I valori storici dei tassi di riferimento e dei tassi *swap* non dovrebbero essere considerati indicativi dell'andamento di un qualsiasi tasso di riferimento o tasso *swap* rilevante durante la vita di un qualsiasi Titolo. Il prezzo storico di un Titolo non deve essere utilizzato come indicatore del futuro andamento di tale Titolo. Non è infatti prevedibile se il prezzo di mercato di Titoli salirà o scenderà. L'Emittente non

garantisce in alcun modo che lo *spread* tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita rimarrà compreso in un certo intervallo o costante.

Rischio di Tasso di Interesse

Il rischio di tasso di interesse è uno dei rischi centrali dei Titoli fruttiferi. Il livello del tasso di interesse sui mercati monetari e dei capitali può oscillare giornalmente e causare una variazione giornaliera del valore dei Titoli. Il rischio di tasso di interesse è il risultato dell'incertezza sui cambiamenti futuri del livello del tasso di interesse del mercato. In generale, gli effetti di questo rischio aumentano con l'aumentare dei tassi di interesse di mercato.

Rischi Generali relativi a titoli strutturati

In generale, un investimento nei Titoli per cui i pagamenti di interesse e/o il rimborso sono determinati in base all'andamento di più Azioni può comportare notevoli rischi non associati a investimenti analoghi in un titolo di debito convenzionale. Tali rischi includono il rischio che il Portatore non riceva alcun interesse, o che il tasso di interesse risultante sia inferiore a quello dovuto per un titolo di debito convenzionale nello stesso momento e/o il rischio che il Portatore perda l'intero capitale dei propri Titoli o una parte sostanziale di esso. Il prezzo di mercato di tali Titoli può essere molto volatile (a seconda della volatilità dei relativi sottostanti). Né il valore corrente né il valore storico dei sottostanti dovrebbe essere considerato indicativo dell'andamento futuro di tali sottostanti durante la vita di un qualsiasi Titolo.

Titoli Legati ad Azioni

I Titoli legati ad Azioni sono titoli di debito che non prevedono importi di rimborso predeterminati o pagamenti di interesse. Un importo di rimborso dipenderà dal valore di mercato delle Azioni, che può essere notevolmente inferiore al prezzo di emissione dei Titoli o, a seconda dei casi, al prezzo di acquisto investito dal Portatore e può addirittura essere pari a zero. In quest'ultimo caso il Portatore perderebbe l'intero investimento. I Titoli legati ad Azioni non sono in alcun modo sponsorizzati, approvati, venduti o promossi dall'emittente delle Azioni sottostanti e tale emittente non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di alcun genere espliciti o impliciti, relativamente all'andamento futuro delle Azioni sottostanti. Inoltre, l'emittente delle Azioni sottostanti non assume alcun obbligo di tenere in considerazione gli interessi dell'Emittente o quelli dei Portatori per qualsivoglia ragione. Nessuno degli emittenti delle Azioni sottostanti riceverà alcuno dei proventi dell'offerta dei Titoli qui effettuata né sarà responsabile per la, o ha partecipato alla, determinazione delle tempistiche dei, prezzi per o quantità dei Titoli. L'investimento nei Titoli non comporta alcun diritto di ricevere informazioni da parte dell'emittente delle Azioni, di esercitare diritti di voto o di ricevere distribuzioni sulle Azioni.

Azioni

Il valore delle azioni sottostanti potrebbe, in determinate circostanze, essere influenzato dalle fluttuazioni dei tassi di dividendo effettivi o previsti (se del caso) o da altre distribuzioni relative alle azioni sottostanti.

Rischio Valutario

Un Portatore di Titoli denominati in una valuta diversa dalla valuta del paese di origine del Portatore o in una valuta diversa da quella in cui il Portatore desidera ricevere pagamenti o, nel caso di Titoli, in cui le Azioni sottostanti sono denominate in una valuta estera diversa da quella della valuta di regolamento dei Titoli è esposto al rischio di variazioni dei tassi di cambio che possono influenzare il rendimento e/o l'importo di rimborso di tali Titoli.

Rischi connessi a Titoli legati a più sottostanti che non costituiscono un paniere

Un investimento in Titoli collegati a più sottostanti che non costituiscono un paniere (es. i Titoli *Worst-of*) genera un rischio totale più elevato in quanto i sottostanti sono osservati individualmente e non nel contesto di una performance del paniere calcolata dall'Agente di Calcolo.

Nessuna Protezione dei Depositi

I Titoli non sono protetti né dal Fondo di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche

tedesche (*Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V.*) né dalla Legge tedesca sulle Garanzie dei Depositi (*Einlagensicherungsgesetz*).

Rischi connessi ad un rimborso anticipato

L'Emittente e la Garante possono rimborsare tutti i Titoli in circolazione in conformità a certe previsioni. In tal caso, l'importo di rimborso specificato pagabile per Titolo potrebbe essere inferiore al taglio specificato dei Titoli ed i Portatori potrebbero pertanto perdere tutto o parte del capitale investito.

Mancanza di Cross-Default e di Cross-Acceleration di MSBV o Morgan Stanley

I Titoli emessi da MSBV non beneficiano di alcun *cross-default* o *cross-acceleration* con altri indebitamenti di MSBV o Morgan Stanley. Inoltre, un *covenant default* da parte di Morgan Stanley, quale garante, o un evento di bancarotta, insolvenza o riorganizzazione di Morgan Stanley, quale garante, non costituisce un evento di *default* rispetto ai Titoli emessi da MSBV.

1.4 INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL'OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI E/O L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO

1.4.1 A quali condizioni posso investire in questo Titolo e qual è il calendario previsto?

Un'offerta dei Titoli può essere effettuata diversamente che ai sensi dall'Articolo 1(4) del Regolamento Prospetti in Italia dal 26 luglio 2023 (incluso) al 1 agosto 2023 (incluso) (il "**Periodo di Offerta**"). I Titoli saranno accettati per la compensazione tramite Clearstream Banking AG Frankfurt, Germania.

Durante il Periodo di Offerta i Titoli saranno collocati:

- (a) all'interno dei locali dell'Intermediario (presso le proprie sedi e filiali) dal 26 luglio 2023 (incluso) sino al 1 agosto 2023 (incluso) e
- (b) tramite offerta fuori sede ai sensi degli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo no. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche, se del caso, (il "**Testo Unico della Finanza**") dal 26 luglio 2023 (incluso) al 28 luglio 2023 (incluso).

1.4.2 Chi è l'offerente e/o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione?

Durante il Periodo di Offerta l'offerente dei Titoli è Deutsche Bank.

1.4.3 Perché è redatto il presente prospetto?

1.4.3.1. Ragioni per l'offerta o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato

La ragione dell'offerta di qualsiasi Titolo è quella di realizzare profitti.

1.4.3.2. Utilizzo dei proventi

I proventi netti dell'emissione dei Titoli saranno usati dall'Emittente per far fronte ad una parte delle proprie esigenze generali di finanziamento.

1.4.3.3. Accordo di Sottoscrizione

I Titoli sono collocati tramite offerta al pubblico. Il collocamento dei Titoli non avverrà sulla base di un accordo di sottoscrizione relativo ai Titoli.

1.4.3.4. Conflitti di interesse più significativi che riguardano l'offerta o l'ammissione alla negoziazione

I conflitti di interesse relativi all'offerta o all'ammissione alla negoziazione possono sorgere per il fatto che la Garante e l'Agente di Determinazione appartengono al gruppo Morgan Stanley. Inoltre, nel corso dell'attività ordinaria dell'Emittente e della Garante, gli importi dei pagamenti relativi ai Titoli possono essere influenzati, ad esempio, dalla partecipazione a operazioni relative alle Azioni sottostanti o dall'emissione di ulteriori strumenti derivati relativi alle stesse.